



Comune di Sondrio

Corpo Polizia Locale

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI COMUNALI A PAGAMENTO, OLTRE A PRESTAZIONE COMPLEMENTARE CONSISTENTE NELL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA RELATIVAMENTE AGLI STALLI DIVERSI DA QUELLI IN CONCESSIONE PER IL TRAMITE DEGLI AUSILIARI DELLA SOSTA. CIG B90686F2AC

PERIODO: OTTO ANNI, CON FACOLTÀ DI RINNOVO DEL CONTRATTO PER ULTERIORI DUE ANNI E PROROGA TECNICA

**TESTO RETTIFICATO CON DETERMINAZIONE
N. 55 SERV. SEGR. DEL 01/12/2025 E N. 1617 REG. GEN. DEL 01/12/2025)**

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1.- Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento **in concessione** all'operatore economico aggiudicatario della procedura aperta (di seguito: "Concessionario") dei seguenti Servizi:

- **il servizio per la gestione dei parcheggi pubblici comunali a pagamento senza custodia, e relativa riscossione, esistenti sul territorio del Comune di Sondrio ed ubicati sia in superficie che nelle strutture sotterranee** indicate nel documento **allegato** al presente capitolato sotto la lettera "A" e denominato "Planimetria parcheggi blu interrati e in superficie". Nel citato documento sono riportate le informazioni aggiornate alla data di indizione della gara relative agli stalli. Il numero degli stalli potrà essere soggetto a variazioni nel corso di durata del contratto di concessione, come si dirà più avanti;
- **il servizio per la gestione del parcheggio a raso di fronte all'Ospedale di Sondrio**, connotato da un sistema di post-pay con sbarra, le cui caratteristiche di massima sono indicate nel documento allegato al presente Capitolato speciale sotto la lettera "B" denominato "Documentazione relativa all'impianto di sistema di pagamento in uso al parcheggio a raso di fronte all'Ospedale". Tale allegato è costituito da:
 - documentazione del 2016 al momento della prima installazione dell'impianto;
 - documentazione del 2022 a seguito di aggiornamento dell'impianto;
 - condizioni di manutenzione dell'impianto;
- **le prestazioni connesse consistenti nell'esercizio delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta relativamente alle aree oggetto di concessione, c.d. "stalli blu";**
- **le attività di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta relativamente agli stalli diversi da quelli in concessione (c.d. extra strisce blu)** per il tramite degli ausiliari della sosta;

il tutto come meglio descritto più avanti.

2.- In particolare, formano altresì oggetto del Contratto le seguenti attività riguardanti tutti gli interventi necessari previsti nel disciplinare di gara e/o autorizzati dall'Ente Concedente:

- sostituzione di tutti i parcometri esistenti all'inizio del servizio;
- interventi su n. 2 parcheggi interrati (Via Piazzi e Via Nazario Sauro) con sistemi di accesso e pagamento con sbarra mediante loro sostituzione completa;
- interventi per l'installazione di nuovi varchi con telecontrollo nei seguenti punti: Via XXV Aprile, Piazza Cavour e Scarpattetti zona Castello Masegra da integrare con il sistema di controllo in essere presso il Comando di Polizia Locale.

3.- I Servizi e gli interventi di cui ai precedenti comi devono essere eseguiti secondo condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche e livelli di servizio contenuti nel contratto e relativi allegati, da intendersi quali obbligazioni essenziali dell'Ente Concedente.

4.- In particolare le attività dovranno essere realizzate con efficacia e efficienza, in base al principio di buona fede e correttezza in fase di esecuzione del contratto di concessione, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nelle previsioni legislative che regolano il presente capitolato, nella normativa di settore e nei relativi regolamenti comunali, avendo particolare riguardo alle forme degli atti ed ai termini di prescrizione e decadenza dei crediti, nell'interesse del Comune e degli utenti, in maniera da non determinare, in alcun modo, atti o comportamenti lesivi dell'immagine e degli interessi del Comune.

5.- Tutte le disposizioni del presente Capitolato costituiscono prescrizioni minime inderogabili. L'esecuzione del contratto deve rispettare ogni ulteriore impegno derivante dall'offerta presentata in sede di gara.

6.- Il Concessionario si impegna a mantenere le medesime condizioni tecniche ed economiche presentate in sede di gara per tutta la durata dell'affidamento, anche in caso di incassi inferiori rispetto a quelli preventivati, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione.

7.- Sono a carico del Concessionario, intendendosi remunerati con i corrispettivi di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alle prestazioni dei Servizi, nonché ad ogni altra attività che si

rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste dal Contratto.

8.- Il presente affidamento non è suddiviso in lotti per le motivazioni indicate nel provvedimento a contrarre e nel disciplinare di gara a cui si rinvia.

9.- In relazione all'affidamento del servizio in oggetto è stata valutata la non presenza di rischi da interferenze di cui all'art. 26 comma 3) del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

10.- Trattandosi di servizio pubblico deve poter essere utilizzato da chiunque ne faccia richiesta e rispetti le condizioni stabilite.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

1.- La durata della concessione è stabilita in **8 (otto) anni**, con decorrenza presunta dal 1° gennaio 2026 (o comunque a far data dall'effettivo inizio dell'esecuzione del servizio) e scadenza presunta al 31 dicembre 2033 (o data successiva in caso di inizio effettivo posteriore al 1° gennaio 2026, ferma restando la durata complessiva di cui sopra).

2.- Al fine di dare continuità alla Concessione, il Comune si riserva la facoltà di procedere in via d'urgenza alla consegna dei parcheggi, dopo l'aggiudicazione, nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del Codice, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 117 del Codice.

3.- Entro 30 giorni naturali e consecutivi dall'avvio del servizio, il Concessionario deve essere in grado di provvedere a tutte le attività indicate nel presente capitolato.

4.- Resta, altresì, espressamente inteso che, qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia del contratto, il Concessionario sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi oggetto del contratto.

5.- Allo spirare del termine di durata del contratto, la Concessione si intenderà risolta, senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti, diffida o altra forma di comunicazione da parte dell'Ente Concedente. In nessun caso il contratto potrà essere tacitamente rinnovato.

6.- L'Ente Concedente si riserva la facoltà di risolvere il contratto anticipatamente secondo quanto disposto dal presente Capitolato Speciale.

7.- **Opzione di rinnovo del contratto:** ricorrendo le condizioni di legge, il Comune si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per **ulteriori due anni, a fronte del miglioramento delle condizioni contrattuali, da esercitarsi entro il settimo anno della concessione.**

8.- **Opzione di proroga tecnica:** è inoltre prevista, fin dalla prima scadenza ed all'eventuale scadenza successiva, la facoltà di proroga tecnica del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto.

ARTICOLO 3 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1.- Si considerano parte integrante e sostanziale del contratto di concessione, ancorché non materialmente allegati, tutti gli atti posti a base di gara, unitamente ai seguenti documenti contrattuali:

- 1) la documentazione di gara e il presente Capitolato speciale con relativi allegati;
- 2) l'offerta tecnica presentata dal Concessionario in sede di gara;
- 3) l'offerta economica presentata dal Concessionario in sede di gara (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali dell'operatore economico) e di ulteriori allegati all'offerta economica quali: Piano Economico Finanziario, Piano di Assorbimento del Personale;
- 4) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
- 5) in caso di avvalimento o contratto di rete, il relativo contratto;
- 6) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di offerta;
- 7) il verbale di consegna delle aree di sosta;
- 8) il patto di integrità sottoscritto dalle parti;

- 9) la documentazione prevista in caso di applicazione delle specifiche Clausole sociali.
- 2.- Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori, servizi e forniture a favore di una pubblica Amministrazione, anche se materialmente non espressamente richiamate nei documenti reggenti l'appalto.
- 3.- Il contratto è stipulato in modalità elettronica ed in forma pubblico amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Ente Concedente, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.
- 4.- Eventuali atti aggiuntivi relativi all'attivazione di opzioni previste dal presente Capitolato all'art. 2, commi 7 e 8, verranno stipulati secondo le modalità di cui al comma precedente.

ARTICOLO 4 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO

- 1.- La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di:
- perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia;
 - accettazione dei servizi oggetto del presente contratto di concessione per quanto attiene alla sua perfetta gestione.
- 2.- Il Concessionario non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione dei Servizi senza il preventivo consenso scritto dell'Ente Concedente, pena la risoluzione di diritto del Contratto.
- 3.- Il Concessionario prende atto ed accetta che sarà facoltà dell'Ente Concedente apportare quelle variazioni e/o integrazioni che si rendessero necessarie in conseguenza dell'emanazione di norme e/o regolamenti, circolari e direttive in materia.
- 4.- Il Concessionario si obbliga, comunque, a dare immediata comunicazione all'Ente Concedente di ogni circostanza che abbia o possa avere influenza sulla regolare esecuzione del servizio.
- 5.- Il Concessionario garantisce che, nell'esecuzione del servizio, saranno osservate tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza pro tempore vigenti. Inoltre si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Ente Concedente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.

ART. 5 – CONSEGNA E RICONSEGNA DELLE AREE DI SOSTA

- 1.- A seguito dell'aggiudicazione e subordinatamente alla stipulazione del contratto di concessione si procederà alla consegna delle aree di sosta in argomento. La consegna delle aree avverrà con apposito verbale redatto dall'Ente concedente in contraddittorio con il Concessionario.
- 2.- All'atto della riconsegna delle aree verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale di riconsegna attestante la consistenza e lo stato di manutenzione delle aree. Ogni carenza di manutenzione o danno accertato comporterà per il Concessionario, oltre al pagamento dei costi necessari per ripristinare il corretto stato di manutenzione e di efficienza, l'obbligo di risarcimento.
- 3.- La verifica di conformità e dello stato delle aree sarà effettuato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, al momento della scadenza della concessione.
- 4.- Successivamente all'emissione del Certificato di Verifica di Conformità finale, si procede allo svincolo della cauzione prestata a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. Si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in quanto applicabili.

ART. 6 – SEDE OPERATIVA E SPORTELLI AL PUBBLICO

- 1.- Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare, per tutta la durata della concessione, il servizio con il personale e i mezzi necessari a garantirne l'efficienza e il buon andamento. A tal fine ha l'obbligo di allestire un apposito ufficio in Sondrio collocato in posizione che consenta un agevole accesso da parte dell'utenza, o perché collocato in zona centrale (e quindi vicino ad altri servizi pubblici compresi gli uffici comunali) o perché collocato in zona servita dai mezzi pubblici e nelle vicinanze di zone parcheggio ed in regola con le norme per l'accesso a favore delle persone con disabilità.

- 2.- In attesa di trovare una sede adeguata, il Concessionario può allestire una sede provvisoria per il ricevimento dell'utenza per un periodo comunque non superiore a tre mesi.
- 3.- All'esterno dell'Ufficio dovrà essere apposta una targa da cui si evinca chiaramente il servizio svolto e l'indicazione degli orari di apertura al pubblico.
- 4.- L'ufficio dovrà essere allestito in modo funzionale al ricevimento dell'utenza ed essere dotato di tutti i servizi necessari per le attività (telefono, mail, posta elettronica certificata, ecc..) al fine di garantire agli utenti l'acquisizione delle informazioni sul regime della sosta, la sottoscrizione dei diversi tipi di abbonamenti, l'acquisto di titoli per la sosta, rilascio di informazioni e supporto riguardo le sanzioni emesse dal Concessionario e quant'altro possa occorrere.
- 5.- Il rapporto con l'utenza dovrà essere improntato alla massima correttezza e disponibilità.
- 6.- Il Concessionario dovrà garantire l'apertura al pubblico del predetto ufficio per la gestione dei servizi, sia con accesso diretto che telefonico, garantendo comunque un'apertura non inferiore a 20 ore settimanali su 5 giorni con un minimo di 4 ore al giorno. Eventuali chiusure al pubblico, per motivate e particolari esigenze devono essere preventivamente concordate con il Corpo di Polizia Locale, con un preavviso di almeno sette giorni, anche al fine di darne adeguata e diffusa informazione all'utenza attraverso il sito istituzionale dell'Ente.

ART. 7 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

- Concessione del servizio di gestione dei parcheggi comunali:

Il corrispettivo a favore del Concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, ossia:

- di introitare gli importi versati dai terzi quale corrispettivo per la sosta nelle aree a pagamento oggetto della concessione derivanti sia da soste orarie sia da soste mediante abbonamenti secondo le tariffe e le condizioni di cui all'art. 29 del presente capitolato o le tariffe e condizioni così come aggiornate durante il periodo di vigenza del contratto;
- di ricevere la quota di compartecipazione agli incassi derivanti dall'attività di accertamento di illeciti amministrativi svolte dagli ausiliari del traffico utilizzati dal Concessionario come meglio indicato ai commi successivi;
- di offrire servizi a pagamento nelle aree di sosta con oneri a carico esclusivo del Concessionario e previa approvazione del Comune sia con riguardo alla tipologia di servizio che al suo prezzo che all'eventuale compartecipazione a favore del Comune.

Il corrispettivo a favore del Comune è costituito dalle somme che l'aggiudicatario dovrà corrispondere al Comune concedente per la gestione dei parcheggi comunali e per lo svolgimento di tutte le attività previste nel presente capitolato speciale ed è determinato come segue:

- corrispettivo annuo minimo garantito offerto in sede di gara, fuori campo IVA;
- compartecipazione annua agli incassi derivanti dalle sanzioni relative agli stalli in concessione nella misura del 50% di quanto incassato dal Comune;
- compartecipazione annua agli incassi derivanti dalle sanzioni su stalli non in concessione (extra strisce blu) nella misura del 70% a favore dell'Ente e del 30% al Concessionario;
- eventuale compartecipazione ai servizi aggiuntivi a pagamento.

Il corrispettivo annuo minimo garantito verrà rivalutato in modo proporzionale in caso di un aumento delle tariffe.

Resta inteso che il corrispettivo del servizio relativo al presente capitolato speciale, si intende offerto dal Concessionario alle condizioni tutte del contratto e in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, comprensivo di tutti i costi necessari a garantire la completa gestione del servizio secondo quanto previsto dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara. In particolare, nel determinare i corrispettivi si è tenuto conto che il valore economico sia sufficiente ed adeguato rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i..

Nel documento denominato Allegato “E” al Capitolato speciale – Documentazione relativa agli incassi dei parcheggi in concessione escluso il parcheggio dell’Ospedale per gli anni 2021-2024 - sono stati riportati a titolo indicativo i dati comunicati dal Concessionario uscente ABACO S.p.A. riferiti alla gestione di circa 1273 stalli blu, per gli anni 2021 – 2024, su base semestrale, suddivisi secondo le diverse forme di pagamento utilizzate.

Nel documento denominato Allegato “F” al Capitolato speciale – Documentazione relativa agli incassi sulla viabilità agro-silvo-pastorale anni 2023-2024 sono riportati gli incassi per il servizio di gestione parcometro collocato in località Triangia per il transito sulle strade agro-silvo-pastorali (VASP).

Nel documento denominato Allegato “G” al Capitolato speciale – Documentazione relativa agli incassi da sanzioni ausiliari strisce blu e strisce extra blu - sono riportati gli importi totali incassati per gli anni 2023 e 2024 e la relativa quota riversata al Concessionario uscente.

Si precisa inoltre che gli incassi di cui sopra sono stati determinati con riferimento ad un numero di complessivi 1273 stalli blu.

Il numero degli stalli potrà essere soggetto a variazioni nel corso di durata del contratto di concessione. Le **variazioni** possibili sono le seguenti:

- a) riduzioni degli stalli per effetto di soppressione;
- b) riduzioni temporanee. In relazione a tale ipotesi si rende noto che alla data odierna sono cognite le seguenti casistiche:
 - b1) mercati settimanali: il mercoledì ed il sabato di ogni settimana dalle ore 06:00 alle ore 14:00, nelle seguenti vie: Corso XXV Aprile da piazza Campello fino all’intersezione con Via Trieste, Piazzale Bertacchi lato nord (area giardini), Via Vittorio Veneto dall’intersezione con via Ragazzi del ’99 fino all’intersezione con via Trento. Qualora tali giorni coincidano con festività infrasettimanali il mercato si svolgerà in altro giorno secondo le indicazioni fornite dal Comune. È in facoltà del Comune di variare i luoghi o le modalità di svolgimento del mercato;
 - b2) mercati straordinari (in occasione del periodo natalizio o di altre festività): ordinariamente nelle medesime vie del punto b1) con ampliamenti di orari o in aggiunta ai due giorni settimanali ordinariamente previsti ed eccezionalmente con estensione ad altre porzioni di vie;
 - b3) eventi e manifestazioni per i quali il Comune ritenga di chiudere al traffico alcune delle zone su cui insistono gli stalli dati in concessione;
 - b4) lavori sulle strade o nei parcheggi interrati nell’interesse del Comune;
 - b5) pulizia periodica delle aree di sosta su pubblica via;
 - b6) occupazioni di suolo pubblico a favore di altri soggetti (es. traslochi, bar ed esercizi commerciali, ditte per cantieri edili o stradali non nell’interesse del Comune);
- c) eventuale riduzione permanente di stalli nei parcheggi interrati per l’introduzione di diversi sistemi di pagamento e/o per la riserva a favore dei disabili;
- d) altre ipotesi di variazione in diminuzione di stalli diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c);
- e) aumento degli stalli. Al riguardo il Comune si riserva la facoltà di ampliare il numero degli stalli fino ad un massimo del 50% di quelli affidati ad inizio della concessione.

Con riferimento al caso di cui alla lettera a) si precisa che il Comune, in attuazione della propria politica del traffico e della sosta, ha il diritto di abolire parcheggi a pagamento, di limitarne l'orario di fruizione, di escludere tratti di rete stradale dalla circolazione, a tempo o permanentemente. Qualora nel corso della gestione il numero degli stalli di sosta a pagamento dovessero diminuire oltre il 5 per cento, sarà anche proporzionalmente ridotto il canone dovuto all’Ente Concedente da parte del Concedente, fermo restando che in ogni caso dovrà essere garantito il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario della concessione. Si dà atto che per il momento, a tale proposito, non vi sono in previsione modifiche agli attuali scenari viabilistici della città. Resta comunque inteso che nel caso in cui al vaglio dell’Amministrazione vi fossero ipotesi che potrebbero causare l’eliminazione di un certo

numero di stalli, che potrebbe alterare l'equilibrio economico-finanziario della concessione, saranno adottate le necessarie misure per il ripristino del suddetto equilibrio.

Nei casi di diminuzione di cui alle lettere b) da b1) a b5) e c) non sarà dovuta alcuna variazione del corrispettivo dovuto dal Concessionario al Comune.

Nei casi di diminuzione di cui alle lettere b6) e d) se la variazione è contenuta in diminuzione entro il 2,00% (due per cento) del numero complessivo degli stalli affidati in concessione all'inizio del rapporto, non sarà dovuta alcuna variazione del corrispettivo gravante sul Concessionario. Negli stessi casi se la variazione è in diminuzione in misura superiore al 2,00% (due per cento) del numero complessivo degli stalli affidati in concessione all'inizio del rapporto sarà dovuta per ogni stallo, eccedente il limite del 2,00%, una diminuzione del corrispettivo di concessione pari al 50% dell'incasso medio di tutti gli stalli dell'anno precedente alla variazione rapportato al periodo di tempo interessato, in base alla documentazione ufficiale trasmessa dal Concessionario al Comune. La concessione di cui al presente capitolato non riguarda gli altri parcheggi a pagamento ad uso pubblico esistenti nella città e gestiti da altri soggetti.

- Prestazioni complementari consistenti nell'esercizio delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta relativamente agli stalli diversi da quelli in concessione (sempre per il tramite degli ausiliari della sosta): trattasi di attività di gestione, controllo e monitoraggio della sosta, senza custodia, nelle aree di sosta non a pagamento quali aree riservate alle persone con disabilità, al carico scarico merci, a veicoli elettrici, sosta fuori dagli appositi spazi e c.d. aree rosa (circa 160 posti-auto complessivi).

In tal caso il Concessionario parteciperà nella misura del 30% a favore del medesimo e del 70% a favore dell'Ente sugli incassi derivanti da tale attività di accertamento di illeciti amministrativi per gli stalli in questione.

- Servizio di gestione del parcheggio a raso ubicato di fronte all'Ospedale di Sondrio che comprende a titolo esemplificativo i seguenti servizi:

- manutenzione dei sistemi di accesso e di pagamento e delle altre attrezzature presenti nel parcheggio;
- pronto intervento da remoto o in loco h.24 per aprire la sbarra;
- pulizia e sgombero neve;
- acquisizione da operatore telefonico di linea ADSL che dovrà avere IP Statico con funzionalità dati e fonia;
- fornitura sul pc server di idoneo antivirus;
- intervento settimanale di scarico hopper;
- interventi di manutenzione straordinaria per disservizi apparecchiature parcheggio sia in orario d'ufficio che fuori orario;
- servizi di prelievo con cadenza periodica (almeno settimanale) e di conteggio del denaro contante prelevato con riversamento al tesoriere comunale il giorno stesso del prelievo (ad oggi Banca Crédit Agricole) e rendicontazione periodica;
- altre prestazioni ritenute necessarie per l'espletamento del servizio.

Limitatamente a tale parcheggio si stabilisce che il riversamento del contante sul c/c intestato del Comune di Sondrio andrà effettuato il giorno stesso del prelievo, mentre i pagamenti effettuati dall'utenza tramite bancomat, carta di credito e altre modalità di pagamento elettronico andranno a confluire direttamente su tale c/c. Il gettito degli introiti del parcheggio di fronte all'Ospedale sarà integralmente introitato dal Comune di Sondrio.

Il corrispettivo relativo a tale servizio di gestione del parcheggio di fronte all'Ospedale viene determinato con **un importo fisso** per tutta la durata del contratto che il Comune corrisponderà all'aggiudicatario pari a **€ 20.000,00 annui, IVA esclusa (* testo rettificato con determinazione n. 55 serv. segr. del 01/12/2025 e n. 1617 reg. gen. del 01/12/2025), importo non soggetto a rialzo o ribasso**. Tale compenso verrà corrisposto in quattro rate trimestrali all'aggiudicatario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Resta inteso che i pagamenti saranno disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

Il **valore complessivo presunto della concessione** calcolato ai sensi dell'art. 179 del Codice, risulta pari ad € **9.857.338,00** (novemilioniottocentocinquantesette milatrecentotrentotrentotto/00) (I.V.A. esclusa), ed è pari al fatturato totale del Concessionario generato per la durata del contratto (anni otto), al netto dell'IVA, stimato dall'Ente Concedente in fase di predisposizione del documento denominato Allegato "C" al Capitolato Speciale – "RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA E DI STIMA ECONOMICO FINANZIARIA, quale corrispettivo del servizio oggetto della concessione, nonché per le attività complementari a tale servizio.

Il valore massimo della concessione ammonta ad € **15.438.063,60** per l'intera durata contrattuale di anni otto, comprensivo del valore derivante dall'opzione dell'eventuale rinnovo del contratto per ulteriori due anni e dell'eventuale proroga tecnica fino a mesi sei, nonché all'estensione fino a un quinto di cui al punto 3.4, penultimo paragrafo del Disciplinare di gara.

Si precisa che gli importi sopraindicati rappresentano un'indicazione di massima (mediante ricostruzione dei dati su base storica), suscettibile di modifiche nel corso della vigenza del contratto; pertanto, detti importi non impegnano in alcun modo il Comune di Sondrio in merito alle somme che verranno effettivamente riscosse dal Concessionario durante l'intero periodo della concessione e quest'ultimo non potrà formulare richieste di compensi aggiuntivi qualora non venisse raggiunto l'importo di riscossione indicato nella documentazione di gara.

Non si procede alla redazione del D.U.V.R.I. in quanto non sono rilevabili interferenze del servizio con il personale dell'Ente Concedente (art. 26 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.); pertanto l'importo degli oneri di sicurezza da rischi di interferenza è pari a € **0,00 (zero)**.

È fatto obbligo al Concessionario, in ogni caso, di predisporre prima dell'inizio dei lavori di installazione delle attrezzature e/o impianti e della segnaletica stradale, un **piano di sicurezza** in cui vengano riportate le misure di sicurezza che il Concessionario stesso intende adottare per le installazioni, in conformità alla vigente normativa in materia (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

I relativi oneri sono a carico del Concessionario.

Eventuali rischi per l'installazione delle attrezzature da parte del Concessionario sono dovuti dalla presenza di traffico e di sottoservizi (gas, energia elettrica, acquedotto, pubblica illuminazione, fibra ottica, ecc.) la cui precisa individuazione dovrà essere richiesta dall'esecutore ai vari gestori prima dell'inizio dei predetti lavori di installazione.

ART. 8 – RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO E REVISIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

1.- L'equilibrio economico-finanziario del contratto di concessione, ai sensi degli artt. 9, comma 5, e 177, comma 5, del Codice, è dimostrato dal Piano Economico Finanziario, allegato all'offerta di gara.

2.- È prevista una revisione del contratto di concessione e del PEF al ricorrere delle condizioni di cui agli artt. 189 e 192 del Codice.

3.- Ai sensi dell'art. 189, comma 1, del Codice, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto di concessione si verifichi una revisione delle tariffe o delle fattispecie imponibili comportanti una variazione superiore o uguale al 10%, in aumento o in diminuzione, del gettito annuo complessivo di tutte le entrate in concessione, le condizioni economiche contrattuali (ossia, il corrispettivo contrattuale) potranno essere revisionate, su richiesta di parte, al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuale, vale a dire ragguagliate in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni e ciò di comune accordo fra le parti.

4.- Come previsto dall'art. 192 del Codice, al verificarsi di eventi sopravvenuti, straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al Concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-

finanziario della concessione, il Concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto.

5.- L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuta ad eventi diversi da quelli sopracitati e rientranti nei rischi allocati alla parte privata è a carico della stessa.

6.- In sede di revisione ai sensi del comma 1 dell'art. 192 del Codice, non è consentito concordare modifiche che alterino la natura della concessione o modifiche sostanziali che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione.

7.- In caso di mancato accordo sul riequilibrio del PEF, le parti possono recedere dal contratto di concessione.

ART. 9 – INVESTIMENTI E CONTRIBUTO

1.- È prevista la fornitura di n. 40 parcometri a carico del Concessionario. La posa in opera avverrà nelle posizioni indicate nella progettazione eseguita a cura del Concessionario, ferma la possibilità di stabilire l'esatta ubicazione in sede di sopralluogo congiunto tra Concessionario del servizio e il Comando di Polizia Locale.

2.- **All'inizio del servizio il Concessionario dovrà effettuare la sostituzione di tutti i parcometri entro il termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla consegna degli impianti.** In particolare, entro tale termine tutti i parcometri dovranno essere installati, configurati e funzionanti con introduzione di moneta per il pagamento della sosta. Entro tale termine anche i circuiti dei pagamenti elettronici e tramite App dovranno essere aggiornati.

3.- I parcometri dovranno avere le caratteristiche minime e specifiche tecniche previste nel proseguo del presente capitolato e dovranno essere nuovi di fabbrica, mai utilizzati, tutti dello stesso modello, di ultima generazione. Gli stessi dovranno essere conformi alle normative vigenti con relativa Omologazione Ministeriale, così come richiesto dal vigente Codice della Strada e relativi regolamenti di attuazione.

4.- Altri interventi che il Concessionario dovrà effettuare sono i seguenti:

- interventi su n. 2 parcheggi interrati (Via Piazza e Via Nazario Sauro) con sistemi di accesso e pagamento con sbarra mediante loro sostituzione completa;
- interventi per l'installazione di nuovi varchi con telecontrollo nei seguenti punti: Via XXV Aprile, Piazza Cavour e Scarpatetti zona Castello Masegra da integrare con il sistema di controllo in essere presso il Comando di Polizia Locale.

5.- **Gli interventi diversi dalla sostituzione dei parcometri dovranno essere effettuati da parte del Concessionario entro un anno dall'inizio della concessione.**

6.- **Il contributo che il Comune corrisponderà per la realizzazione di tali interventi ammonta a € 232.652,00, incluso IVA,** coperti da stanziamenti pluriennali del bilancio comunale.

7.- Il contributo comunale corrisponde complessivamente al 49% degli investimenti complessivi stimati dall'Ente Concedente (€ 474.800,00 IVA esclusa).

8.- **Il contributo sarà versato al Concessionario in quattro rate di pari importo a decorrere dal 2026 e fino al 2029 (da versare entro la fine di ciascun esercizio).**

9.- Il valore della restante parte degli interventi rispetto al contributo di cui sopra, ivi inclusi eventuali oneri aggiuntivi e/o aumento dei costi, saranno a carico esclusivo del Concessionario aggiudicatario.

10.- Gli investimenti realizzati dal Concessionario dovranno essere rendicontati.

11.- Per ogni investimento effettuato il Concessionario dovrà fornire all'Ente Concedente una documentazione dettagliata delle spese sostenute, comprese le giustificazioni per ogni singola spesa e le prove del suo utilizzo.

12.- Qualora il costo effettivo degli interventi risulti inferiore al costo complessivo stimato dall'Ente Concedente (€ 474.800,00 IVA esclusa), la differenza sarà utilizzata per realizzare ulteriori

interventi previo accordo con l'Ente Concedente, anche riferiti ad eventuali estensioni della concessione.

13.- Qualora l'importo dell'investimento effettivamente offerto dal concorrente in sede di gara fosse superiore all'importo di riferimento, il contributo comunale sarà comunque limitato all'importo massimo di € 232.652,00 IVA inclusa.

ART. 10 - DISPONIBILITÀ DEGLI IMMOBILI E DELLE ATTREZZATURE

1.- Il Comune metterà a disposizione del Concessionario gli stalli sulle aree pubbliche (piazze, vie ed altri parcheggi di superficie) e gli immobili nei quali sono ubicati i parcheggi interrati con i relativi impianti. A tal fine verrà redatto apposito verbale di consegna di tutti gli stalli. Il verbale farà parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

2.- Il Concessionario si impegna a prendere in consegna, senza riserva alcuna, gli stalli di superficie e gli immobili nei quali sono ubicati gli stalli interrati nello stato di fatto riscontrabile e risultante da verbale. Il Concessionario non potrà sollevare alcuna obiezione per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso della gestione, in relazione alla eventuale imperfetta conoscenza di ogni elemento relativo all'ubicazione, nonché alla natura ed alle caratteristiche dei luoghi e delle attrezzature da gestire.

3.- Alla scadenza del contratto di concessione verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, specifico inventario dei beni immobili e mobili, da firmarsi da entrambe le parti. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature, dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, questi verranno stimati ed addebitati al Concessionario. In caso di inottemperanza a tale obbligo, il Comune detrarrà dalla garanzia definitiva l'importo necessario per la riparazione dei danni rilevati sui detti beni.

4.- Tutte le migliorie e le opere offerte in sede di gara dal Concessionario e realizzate nel corso della concessione diventeranno di proprietà del Comune di Sondrio al termine del contratto di concessione o in data anteriore nel caso di risoluzione anticipata del contratto per qualsiasi motivo, senza che alcun indennizzo sia dovuto al Concessionario. Resta esclusa da quanto sopra la segnaletica verticale offerta in sede di gara dal Concessionario che alla scadenza del contratto rimarrà invece di proprietà del medesimo e che potrà essere rimossa a cura e spese dello stesso, salvo diverso accordo con il nuovo Concessionario e con l'autorizzazione dell'Ente Concedente.

5.- Il Concessionario potrà proporre nel corso della vigenza del contratto l'introduzione, a propria cura e spese, di migliorie permanenti e diverse rispetto a quelle previste all'art. 1, comma 2, del presente capitolato, quali ulteriori attrezzature, nuovi impianti o migliorie sugli impianti esistenti od in generale elementi utili ad un miglior funzionamento/efficienza del servizio da realizzarsi prima di cinque anni dalla data di scadenza della concessione. La realizzazione è subordinata all'approvazione preventiva da parte del Comune. Le innovazioni e le migliorie di cui innanzi diverranno allo scadere del contratto, o in caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile al Concessionario, di proprietà del Comune, senza pagamento di onere alcuno.

6.- In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa non imputabile al Concessionario, il Comune, previa verifica dello stato e funzionalità dei beni, rimborserà al Concessionario una somma pari al mancato ammortamento, come risultante dalle fatture di acquisto e dalle scritture contabili obbligatorie a seconda del regime fiscale applicabile (ordinario, semplificato o supersemplificato); di tali documenti dovrà essere prodotta copia autentica ai fini del computo del rimborso spettante.

7. In caso di mancata rimozione delle attrezzature da parte del Concessionario, qualora queste non fossero di interesse del Comune, il Comune provvederà alla rimozione delle stesse e in tal caso tutti gli oneri sostenuti saranno addebitati al Concessionario mediante escussione della garanzia.

8.- Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti del presente articolo, il Concessionario è tenuto, allo scadere del contratto per qualsiasi motivo, a restituire al Comune gli immobili e gli impianti in perfetto stato di funzionamento, manutenzione e pulizia, fatto salvo il normale logorio d'uso.

9.- Il Concessionario deve assicurarsi ed eventualmente provvedere, a propria cura e spese, affinché tutte le attrezzature, i beni mobili e gli impianti necessari per l'espletamento delle attività di cui al

presente Capitolato speciale e comunque tutte le attrezzature ed apparecchiature introdotte successivamente all'affidamento della presente concessione a qualsiasi titolo, siano rispondenti alle leggi e alle normative di volta in volta vigenti, con assunzione esclusiva di ogni responsabilità in caso di mancata osservanza di tale obbligo.

ART. 11 - DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA ALL’AFFIDAMENTO

1.- Il Concessionario dovrà provvedere, a proprie cure e spese, a mantenere per i parcheggi interrati le certificazioni necessarie per l'esercizio dell'attività oggetto della concessione e rinnovarle durante tutta la durata della gestione. Inoltre il Concessionario dovrà volturare con oneri a suo carico a proprio nome i Certificati di Prevenzione Incendi dei parcheggi interrati e prima della loro scadenza procedere al loro rinnovo.

2.- Il Concessionario dovrà produrre entro la data di avvio dell'attività:

- documentazione di cui al successivo art. 38 (polizza assicurativa).

ART. 12 – CARATTERISTICHE TECNICHE E STRUTTURALI MINIME DELLE STRUMENTAZIONI E DEGLI IMPIANTI DA INSTALLARE OBBLIGATORIAMENTE A CURA DEL CONCESSIONARIO

A - parcometri

1.- Il controllo della durata della sosta e le modalità di pagamento dovrà avvenire mediante parcometri. Compete al soggetto Concessionario la fornitura ed installazione dei parcometri, aventi le specifiche tecniche minime o equivalenti descritte nel documento allegato “I” al presente Capitolato e risultanti altresì dai documenti presentati dal soggetto Concessionario in sede di gara, che formano parte integrante e sostanziale del contratto, il cui contenuto assume carattere vincolante.

2.- Tutti i parcometri forniti e installati dal Concessionario dovranno essere del tipo “a colonna”, di ultima generazione, ancorati al terreno con adeguato basamento e dovranno essere conformi alle normative vigenti in sede europea e nazionale, con relativa omologazione del Ministero delle Infrastrutture, così come richiesto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione. Il Concessionario dovrà inoltre provvedere – a proprie spese e senza oneri per il Comune – ad adeguare le attrezzature e le apparecchiature oggetto della presente concessione, sulla base delle disposizioni normative che verranno eventualmente emanate nel corso della concessione stessa.

3.- In particolare, compete al soggetto Concessionario la fornitura, installazione, attivazione e disattivazione e manutenzione ordinaria e straordinaria (con la formula all risks) – garantendone pertanto la continuità del funzionamento - di **40 parcometri** per i parcheggi individuati nell'allegato “A” al presente Capitolato e necessari nel periodo di vigenza del contratto per una efficiente gestione del servizio, aventi le caratteristiche che rispettino la normativa vigente in materia ed in grado di svolgere al meglio il servizio.

4.- Tutti i parcometri che verranno installati sul territorio comunale dovranno:

- essere di nuova costruzione in ogni sua componente con relativa dichiarazione del costruttore, essendo esclusa la possibilità di fornire parcometri usati e/o ricondizionati in tutto od in parte;
- essere tutti dello stesso modello;
- appartenere all'ultima generazione tecnologica.

5.- In caso di mancata rispondenza dei parcometri offerti alle caratteristiche minime indicate nell'allegato “I” l'offerta sarà esclusa.

6.- I parcometri, inoltre, devono essere:

- omologati dal Ministero Infrastrutture e Trasporti;
- prodotti da azienda in possesso del certificato di qualità secondo le normative ISO 9001;
- conformi alla normativa EN 14450 in materia di effrazione (almeno livello S1 o equivalente secondo normative di prova accettate in Europa) e conformi alla vigente normative per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica e riportare la marcatura CE;

- conformi e rispondenti alle normative UNI EN CEI 12414: 2020 “Attrezzature per il controllo della sosta dei veicoli - Requisiti e metodi di prova per un parcometro”;
- rispondenti alle normative RoHS. In ogni caso il parcometro dovrà risultare conforme a tutte le normative vigenti il cui rispetto sia obbligatorio per legge, anche se non specificamente citate.

7.- L'esatta ubicazione dei parcometri dovrà essere concordata con il RUP o con i Responsabili del Corpo di Polizia Locale competenti, cui spetterà disporre le modifiche più opportune per armonizzare gli impianti con il contesto urbano. Le stesse modalità vanno seguite anche per qualsiasi variazione e/o modifica, anche di lieve entità, riguardante il posizionamento dei parcometri.

8. Qualora, nel corso della concessione, venissero istituite nuove aree di sosta a pagamento, il Concessionario dovrà provvedere, con le stesse modalità già utilizzate per gli altri parcometri, alla fornitura e installazione delle apparecchiature necessarie aventi le caratteristiche descritte nel presente Capitolato. L'Amministrazione Comunale e il soggetto Concessionario sottoscriveranno apposito verbale, in contraddittorio, di constatazione di avvenuta completa e corretta installazione nonché di regolare funzionamento dei parcometri.

9.- Tutti gli interventi necessari all'installazione delle apparecchiature quali opere edili o ancoraggi al suolo dei basamenti e l'alimentazione saranno a completo carico del Concessionario.

10.- Resta inteso che all'inizio della concessione il Concessionario dovrà effettuare la sostituzione di tutti i parcometri entro il termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla consegna degli impianti anche in pendenza della stipulazione del contratto. In particolare, entro tale termine tutti i parcometri dovranno essere installati, configurati e funzionanti con introduzione di moneta per il pagamento della sosta. Entro tale termine anche i circuiti dei pagamenti elettronici e tramite App dovranno essere aggiornati.

11.- Il Concessionario aggiudicatario avrà l'onere del mantenimento in funzione dei parcometri esistenti, curandone la manutenzione e tutto quanto previsto dal presente capitolato o, in alternativa della fornitura, installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri, garantendo continuità di funzionamento.

B – impianti con sbarra per parcheggi interrati

12.- È prevista la rimozione e smaltimento a norma degli impianti esistenti nei parcheggi interrati di Via Piazza e Via Nazario Sauro e la fornitura, installazione, attivazione e manutenzione di n. 2 nuovi impianti.

Gli impianti devono avere le caratteristiche minime indicate nell'allegato “L” al presente capitolato. Resta inteso che dovranno essere eseguite tutte le eventuali opere e lavorazioni necessarie alla installazione degli impianti e per la gestione.

Tutti gli impianti dovranno essere collaudati e certificati rilasciando a fine lavori le dichiarazioni di conformità previste dalla legge per le autorimesse interrate. In particolare la dichiarazione di conformità degli impianti dovrà essere corredata da disegno tecnico con relazione tecnica redatta da professionista iscritto ad albo ordine professionale.

C – varchi

13.- È prevista l'installazione di nuovi 3 varchi con telecontrollo nei seguenti punti:

- Via XXV Aprile;
- Piazza Cavour;
- Scarpatetti, zona Castello Masegra;

da integrare con il sistema di controllo in essere presso il Comando di Polizia Locale.

Gli impianti devono avere le caratteristiche minime indicate nell'allegato “M” al presente capitolato.

14.- La documentazione tecnica correlata all'esecuzione del contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concessionario in sede di gara e durante la vigenza dello stesso, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione del Contratto.

15.- Il Concessionario dovrà gestire il servizio di raccolta degli incassi dai parcometri e dagli impianti di pagamento con sbarra mediante scassetto degli stessi, la relativa rendicontazione, e versamento del canone con la cadenza prestabilita dal presente capitolato.

16.- Con riferimento ai parcheggi oggetto di concessione il Concessionario dovrà provvedere a proprio carico alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed eventuale sostituzione di tutte le apparecchiature ed impianti, ivi compresi gli interventi conseguenti ad atti di vandalismo.

17.- L'attivazione delle attività di gestione dei parcheggi a pagamento dovrà essere completata **entro 5 giorni lavorativi dalla consegna degli impianti**, anche in pendenza della stipulazione del contratto, così come disciplinato dall'art. 3.1 del Disciplinare di gara.

18.- Il Comune di Sondrio avrà la facoltà di procedere a controlli per l'accertamento degli incassi e delle condizioni relative ad eventuali malfunzionamenti e guasti, le apparecchiature pertanto dovranno avere un dispositivo di controllo tramite stampante e tramite software gestionale di monitoraggio e controllo da remoto.

19.- Il Concessionario dovrà provvedere al controllo periodico dei parcometri per la verifica del corretto funzionamento, ed assicurare l'intervento, entro il termine di tre ore dalla segnalazione, del proprio personale tecnico in caso di guasto o malfunzionamento immediatamente riparabile sul posto dei parcometri. In caso di guasto non immediatamente riparabile sul posto o in caso di danneggiamento a causa di atto vandalico, dovrà installare a sue spese, entro il termine di 24/48 ore dalla segnalazione, o nelle tempistiche proposte nell'offerta tecnica, un parcometro di riserva, con le medesime caratteristiche di quello da sostituire.

20.- Gli interventi effettuati, sia in regime ordinario che straordinario e la sostituzione, dovranno essere relazionati all'Amministrazione tramite report completo di: numero dell'impianto, orario della segnalazione, orario di intervento, tipologia dell'intervento, causa del guasto e modalità di risoluzione.

21.- Il controllo dei varchi di accesso negli immobili interrati dovrà avvenire attraverso l'utilizzo di quanto già presente ovvero di tutto quello che il Concessionario riterrà più utile installare a propria cura e spese.

22.- In ogni caso il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla fornitura, installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle strumentazioni tecnologiche installati di sua iniziativa o offerti in sede di gara, garantendone la continuità di funzionamento.

23.- Il Concessionario potrà acquistare, se lo ritiene, le attrezzature necessarie dal Concessionario uscente alle condizioni indicate nel documento **allegato "D" – Elenco attrezzature**.

ART. 13 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1.- Il Concessionario, nell'ambito della gestione aziendale, sarà tenuto alle seguenti obbligazioni e dovrà provvedere a far svolgere, a sua cura e a proprie spese, e sotto la propria esclusiva responsabilità, le seguenti attività, oltre a quelle di eventuali migliorie/innovazioni proposte nel corso della vigenza del contratto, senza alcun onere diretto o indiretto a carico del Comune:

- a) gestire i parcheggi pubblici a pagamento esistenti sul territorio del Comune di Sondrio ed ubicati sia in superficie che nelle strutture sotterranee indicate nel documento **allegato** al presente capitolato sotto la lettera **"A"** ivi compresa la raccolta degli incassi;
- b) acquisire ed installare i beni, le attrezzature e gli impianti tecnologici, così come previsto all'articolo precedente del presente capitolato, per i parcheggi affidati in concessione;
- c) garantire il funzionamento dei parcheggi per tutta la durata della concessione anche in caso

- di guasti alle apparecchiature automatiche, avvalendosi di personale qualificato ed in numero idoneo a far fronte a tutte le esigenze nel più breve tempo possibile;
- d) rimborsare al Comune le spese condominiali dallo stesso sostenute relative agli immobili interrati oggetto della concessione. A titolo indicativo le spese dell'ultimo esercizio sono state riportate a pag. 12 del documento allegato "C" al capitolato – Relazione Generale illustrativa e di stima economico finanziaria;
- e) assicurare per i parcheggi interrati oggetto della concessione la manutenzione ordinaria e quella straordinaria ad eccezione di quella straordinaria relativa alle strutture portanti (es. travi, pilastri, solette, rifacimento di impermeabilizzazioni) e agli ascensori che restano a carico del Comune ovvero dei soggetti proprietari laddove diversi dal Comune sempre che la necessità degli interventi non derivino da incuria o improprio utilizzo dei parcheggi da parte del Concessionario;
- f) assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria - ivi compresa la sostituzione di quanto occorra e le verifiche periodiche degli stessi da parte degli Enti preposti al controllo della sicurezza e dell'igiene - dei beni, degli impianti, delle attrezzature e di quant'altro utilizzato per la gestione della concessione;
- g) assicurare, in caso di utilizzo di parcometri per gli stalli di superficie, una distanza massima del parcometro dallo stallo di metri 50 (cinquanta) ovvero altra superiore nei casi autorizzati dal Comando di Polizia Locale;
- h) provvedere allo sgombero ed all'asporto della neve lungo le rampe di accesso e di uscita ai parcheggi interrati e a quelli in superficie non posizionati sul lato della carreggiata;
- i) effettuare a proprie spese la pulizia degli immobili interrati oggetto della concessione e delle rispettive aree di pertinenza, con i tempi e le modalità ritenute più opportune, tali però da assicurare una ottima immagine e il decoro degli immobili e delle aree;
- j) munirsi delle eventuali autorizzazioni, nulla osta e/o concessioni per la conduzione degli impianti tecnologici e gestirli nel rispetto di tutte le relative norme di sicurezza e sanitarie, esonerando espressamente il Comune da ogni responsabilità al riguardo;
- k) realizzare tutti gli interventi previsti entro i seguenti termini:
- sostituzione di tutti i parcometri: cinque giorni lavorativi dalla consegna degli impianti;
 - altri interventi (installazione tre nuovi varchi e interventi su due parcheggi interrati di Via Piazza e Via Nazario Sauro): un anno dall'inizio della concessione;
- l) segnalare tempestivamente al Comune - Corpo di Polizia Locale - ogni anomalia e/o problema inerente gli impianti, le aree e gli immobili dati in concessione limitatamente agli aspetti che in qualsiasi modo possono interessare il Comune stesso;
- m) provvedere al rifacimento e alla manutenzione della segnaletica orizzontale di tutte le aree di sosta con le seguenti modalità:
- per tutti gli stalli (superficie ed interrati): in caso di usura rilevata direttamente dal Concessionario o su richiesta del Comando di Polizia Locale nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada e dal regolamento di attuazione;
 - stalli di superficie: rifacimento programmato nella misura del 33,33% annuo degli stalli (salvo miglioramento con l'offerta tecnica), con modalità da concordare con il Comando di Polizia Locale, comprensivo della segnaletica di completamento e degli stalli riservati ai disabili insistenti nella zona. Dopo il primo rifacimento sarà possibile per il Concessionario chiedere al comando di Polizia Locale di escludere il secondo rifacimento della segnaletica degli stalli che non necessitano di intervento in quanto non usurata;
- n) provvedere alla collocazione, al ripristino funzionale ed alla manutenzione della segnaletica verticale di tutte le aree di sosta (superficie ed interrati) ivi compresa la segnaletica con le limitazioni di accesso ai parcheggi, di apertura e chiusura e le tariffe praticate;
- o) rispettare gli orari di erogazione dei servizi come meglio descritto al successivo art. 29 del presente capitolato speciale;
- p) applicare le tariffe deliberate dal Comune;

- q) consentire in qualsiasi momento l'accesso negli immobili oggetto della concessione a soggetti incaricati dal Comune di Sondrio per l'effettuazione di controlli sull'uso degli immobili stessi e sull'osservanza delle clausole del contratto;
- r) provvedere alla promozione e commercializzazione del sistema, delle aree di sosta a pagamento e degli strumenti accessori eventualmente adottati;
- s) assicurare l'apertura straordinaria a pagamento dei parcheggi interrati fino alle ore 01:00 in presenza di manifestazioni ed eventi su richiesta del Comune;
- t) assicurare per i parcheggi interrati un servizio a pagamento di pronto intervento entro 30 minuti dalla chiamata nelle ore di chiusura per aprire i parcheggi in caso di utenti che restino chiusi o abbiano bisogno di apertura straordinaria. Gli oneri del servizio sono a carico dei richiedenti. Le modalità di effettuazione e le relative tariffe vanno pubblicizzate adeguatamente con appositi cartelli all'interno ed all'esterno dei parcheggi;
- u) delimitare all'interno dei parcheggi interrati specifiche zone (c.d. aree rosa), in numero non inferiori a due e non superiori a quattro stalli, riservate agli utenti di sesso femminile in stato di gravidanza o con bimbi fino a 2 anni di età. L'illuminazione di tali zone dovrà essere adeguata alle esigenze di garanzia e a tutela degli utenti a cui gli stalli sono riservati. Tali zone dovranno essere posizionate in zone limitrofe alle aree di accesso e di uscita pedonali;
- v) fornire informazione agli utenti sulle procedure, obblighi e diritti connessi ai permessi/contrassegni ed eventuali variazioni normative attraverso il sito internet appositamente dedicato e costantemente aggiornato;
- w) assicurare per tutta la durata del contratto l'apertura in Sondrio di uno sportello al pubblico – sportello *front-office* - preposto alla gestione delle attività previste nel contratto di concessione. Potranno essere proposti livelli aggiuntivi di servizio per il miglioramento dell'offerta al pubblico. Lo sportello dovrà essere aperto nei giorni feriali (lunedì-venerdì) al mattino ed al pomeriggio per un orario minimo di 20 ore settimanali, salvo miglioramento offerto in sede di gara. Qualsiasi modifica dell'orario di apertura dello sportello dovrà essere preventivamente concordata con il Comando di Polizia Locale;
- x) assumere alcuni degli oneri dei contratti esistenti in capo all'attuale gestore come meglio indicato agli articoli successivi;
- y) assumere gli oneri di cui al successivo art. 14;
- z) assicurare il rispetto del Codice della Strada relativamente agli stalli oggetto della concessione avvalendosi a tale fine degli ausiliari della sosta di cui al successivo art. 18, ferma restando la competenza generale degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada di esercitare le proprie funzioni di controllo delle prescrizioni in materia di sosta e di contestare direttamente le infrazioni riscontrate;
- aa) fornire in modo esaustivo tutti i dati relativi alla concessione in oggetto entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla richiesta, ciò al fine di consentire all'Ente Concedente di compilare in modo esaustivo la modulistica ministeriale prima della scadenza. Quanto sopra per disposizione di legge che prevede come i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, sono tenuti a effettuare annualmente una ricognizione della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022;
- bb) fornire semestralmente entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno, le seguenti informazioni quantitative e contabili relative al semestre precedente:
 - incassi utilizzo impianti, come risultanti dalle scritture contabili obbligatorie (registri IVA) e distinti per tipologia di utenza e tariffe praticate;
 - numero utenti, orari, giorni di utilizzo, incassi e trasgressioni elevate per ciascun parcheggio interrato o zona di superficie eventualmente servita da strumenti di pagamento che consentano l'acquisizione di informazioni;

- riepilogo interventi effettuati su immobili, attrezzature, impianti;
 - ogni altra informazione che il Concessionario dovesse ritenere utile per una migliore comprensione dell'andamento delle soste;
- 2.- A tal fine il Concessionario su richiesta del Comune dovrà esibire in qualsiasi momento in originale le scritture contabili nonché gli altri libri o documenti obbligatori per legge in materia di lavoro.
- 3.- Il Concessionario potrà fornire le informazioni di cui innanzi anche per periodi inferiori.
- 4.- Il Concessionario si obbliga a consentire all'Ente Concedente, a mezzo di propri funzionari, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e della Carta Qualità, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
- 5.- Il Concessionario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Ente Concedente.

ART. 14 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1.- Saranno a carico del Concessionario tutti gli oneri gestionali nonché quelli di seguito riportati, in particolare:

1. la fornitura e la posa in opera degli interventi previsti al precedente articolo 12 (parcometri, impianti di pagamento con sbarra e nuovi varchi da integrare con il sistema di controllo in essere presso il Comando di Polizia Locale), che siano in linea con le rispettive caratteristiche tecniche e nel numero di cui agli allegati "I", "L" e "M" al presente Capitolato speciale; per tali interventi si precisa che il contributo comunale è pari a € 232.652,00 incluso IVA, mentre la restante parte della spesa è a carico del Concessionario;
2. la garanzia che i suddetti sistemi da installarsi siano omologati dall'autorità competente secondo le disposizioni di legge vigenti;
3. la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'adeguamento delle anzidette strutture e la fornitura del relativo materiale di consumo, dei ricambi, dell'energia e tutti gli oneri necessari al funzionamento delle apparecchiature;
4. tutti gli oneri derivanti dall'espletamento del servizio, in particolari oneri di carattere amministrativo, gli oneri previdenziali ed assistenziali relativi ai propri dipendenti;
5. tutte le spese (di allestimento, organizzazione, gestione ecc.) inerenti quanto previsto ai precedenti art. 10 e art. 13;
6. gli oneri relativi alla pulizia dei parcheggi interrati assegnati al Concessionario e di quelli di superficie non posizionati sul lato della carreggiata, ivi compresi gli oneri relativi allo sgombero ed all'asporto della neve di cui al precedente articolo;
7. gli oneri relativi alla fornitura (incluso intestazione contatore o voltura) e ai consumi elettrici ed alle altre utenze eventualmente allacciate con riferimento anche alle attrezzature tecnologiche installate;
8. le spese relative al consumo di gas, gasolio e carburanti in genere;
9. le spese di fornitura acqua;
10. tutti gli oneri derivanti dall'intestazione di tutte le utenze e/o contratti necessari al funzionamento dei parcheggi;
11. la tassa sui rifiuti urbani riferite ai parcheggi interrati;
12. le tasse e le imposte dovute alle attività di gestione di quanto previsto nel presente capitolato speciale. Si precisa che ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. i) del regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non ricorrono i presupposti per l'applicazione della tassa occupazione spazi aree pubbliche (TOSAP) che pertanto non è dovuta;
13. tutti gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa per infortunio, danni verso terzi e incendio;
14. tutti gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, compresa l'imposta di bollo e di registro;
15. tutte le spese riguardanti la stipulazione del contratto;
16. l'assunzione di ogni responsabilità ai fini di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e successive

- modifiche per quanto riguarda la sicurezza del personale che opera nell'espletamento della concessione alle dipendenze o su incarico e/o per conto del Concessionario;
17. ogni responsabilità in caso di infortunio degli operatori ed in caso di danni arrecati a persone o cose (sia dell'Amministrazione Comunale che di terzi), in dipendenza di manchevolezze e trascuratezze nell'esecuzione della gestione di cui al presente Capitolato speciale;
 18. l'assunzione piena di ogni responsabilità in ordine al trattamento dei dati personali ex d. lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE 679/2016 degli utenti acquisiti in ragione della concessione;
 19. il ripristino del normale stato dei luoghi al termine della concessione a propria cura e spese in caso di interventi ed opere sul suolo pubblico o sugli immobili interrati oggetto della concessione, salvo che il Comune ritenga di esentare il Concessionario da tale onere;
 20. il completo risarcimento di eventuali danni provocati, se dovuto, a persone o cose;
 21. il predisporre tutti gli strumenti e i metodi comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Ente Concedente di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nel contratto e nella Carta Qualità;
 22. ogni altro onere non elencato al successivo art. 15 del presente Capitolato speciale.
- 2.- In ogni caso il Concessionario assume a suo completo ed esclusivo carico ogni possibile rischio di carattere economico conseguente e/o relativo alla fase di esecuzione dei lavori, anche di natura manutentiva, nonché alla fase di gestione e sfruttamento economico delle strutture ed impianti concessi in uso.
- 3.- Inoltre il Concessionario assume a suo completo ed esclusivo carico ogni tipo di adempimento, congiuntamente alle responsabilità che ne derivano, correlato con qualsiasi ulteriore obbligo scaturente da normative specifiche (es.: VVF, ISPESL, INAIL, CEI – EN, UNI – EN, ecc.), indirizzato nei riguardi delle attività oggetto di concessione, inclusi quelli che dovessero comportare lavori ed interventi di qualunque natura volti ad adeguare le strutture ed impianti concessi in uso alle norme e requisiti che nel tempo possano intervenire in proposito.
- 4.- In caso di chiamata in causa da parte di terzi per presunta responsabilità civile del Comune o per presunta responsabilità penale di Dirigenti/personale/amministratori comunali in relazione a fatti verificatisi in vigenza del presente contratto, il Concessionario risponderà per qualsiasi azione/omissione connesse alle prestazioni di cui al presente capitolato speciale e quindi manleverà il Comune e/o i Dirigenti/il personale/gli amministratori comunali da ogni e qualsivoglia responsabilità, fatte salve quelle eventualmente inerenti la proprietà dell'immobile (non derivanti da carente o omessa manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature fisse o mobili che sia posta in capo al Concessionario in base al presente Capitolato speciale) o interventi di manutenzione straordinaria dello stesso, purché la necessità di detti interventi sia stata a suo tempo debitamente segnalata dal Concessionario.

ART. 15 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

- 1.- Per i parcheggi affidati in concessione saranno a carico del Comune gli interventi relativi alla manutenzione straordinaria delle aree di superficie e dei parcheggi interrati nei limiti di cui all'art. 13 lett. e) con riferimento allo stato e alle caratteristiche esistenti al momento della consegna (risultanti dal verbale di consegna di cui ai precedenti artt. 5 e 10), purché gli interventi non siano dovuti a mancanza o carenza di manutenzione ordinaria e/o ad incuria da parte del Concessionario.
- 2.- Saranno altresì a carico del Comune gli oneri relativi allo sgombero della neve, allo spazzamento ed alla pulizia delle strade e delle aree di sosta di superficie posizionati sul lato della carreggiata.
- 3.- In particolare con riferimento allo sgombero della neve qualora alcuni stalli non dovessero essere fruibili dopo le 48 ore dalla nevicata, il Concessionario avrà titolo a chiedere il seguente indennizzo, esaustivo di qualunque altra pretesa economica: € 1,00 (uno) oltre ad IVA al giorno per ogni stallo di superficie non fruibile per un totale massimo di € 18.000,00 oltre IVA per stagione invernale (da ottobre ad aprile). La richiesta di indennizzo va rivolta tempestivamente e corredata da idonea documentazione fotografica in formato digitale con indicazione del numero totale degli stalli. Il periodo di indennizzo è limitato a 15 giorni, decorsi i quali la richiesta va rinnovata producendo

nuova documentazione. Il Comune si riserva di effettuare controlli sulla veridicità della richiesta del Concessionario.

4.- Il Comune potrà in qualsiasi momento ispezionare gli impianti e le aree di cui al presente Capitolato speciale.

5.- In particolare il Comune effettuerà verifiche periodiche, segnalando al Concessionario eventuali disservizi ed inadempimenti cui porre rimedio tempestivamente per garantire la qualità del pubblico servizio. L'Ente Concedente verifica la gestione del servizio prestato dal Concessionario con particolare riferimento alla qualità del servizio ed alla utilizzazione delle risorse assegnate ed impiegate.

ART. 16 – PARCHEGGIO A RASO ANTISTANTE L'OSPEDALE CIVILE DI SONDRIO

1.- È incluso nel presente affidamento in concessione il parcheggio a raso antistante l'Ospedale Civile di Sondrio, ubicato in Via Stelvio e con una capienza di n. 68 posti auto.

2.- Con particolare riferimento a tale parcheggio si precisa che il Concessionario è tenuto ad espletare le seguenti prestazioni:

- 1) presa contatti con il fornitore dei sistemi di accesso e pagamento per qualsiasi necessità;
- 2) manutenzione dei sistemi di accesso e di pagamento per i quali si allega relativa documentazione, allegato B, nel rispetto delle vigenti norme tecniche e di sicurezza;
- 3) pronto intervento telefonico h24 per aprire da remoto la sbarra in caso di malfunzionamento;
- 4) pronto intervento in loco in caso di impossibilità di aprire la sbarra da remoto da garantire entro 30 minuti dalla chiamata;
- 5) acquisizione da operatore telefonico di linea ADSL che dovrà avere IP Statico con funzionalità dati e fonia;
- 6) fornitura sul pc server di idoneo antivirus;
- 7) pulizia pavimentazione stradale;
- 8) sgombero della neve con accumulo della neve nella zona verde presente nell'area di parcheggio;
- 8) pulizia accurata almeno 1 volta al mese delle attrezzature esistenti con particolare riferimento a:
 - pensiline;
 - sbarra;
 - cassa;
 - colonnine;

9) intervento settimanale di scarico hopper comprensivo di:

- 9-a) scarico hopper;
- 9-b) raccolta denaro per conteggio e conferimento il giorno stesso del prelievo alla tesoreria comunale – ora Banca Crédit Agricole – sul conto corrente che sarà indicato dal Comune;
- 9-c) eventuale ricarica degli hopper;
- 9-d) trasmissione, da parte dell'agente contabile incaricato dal Concessionario, entro i termini di legge, del conto della propria gestione al Comune di Sondrio (con documentazione allegata);

10) intervento settimanale in loco per:

- 10a) conteggio e rettifica posti auto;
- 10b) controllo carta (in caso di esaurimento carta) presa in carico biglietti presso luogo indicato dal Comune (fornitura comune o da eventuale soggetto privato sponsor);
- 11) caricamento biglietti e verifica funzionamento emissione biglietti;
- 12) stampa su file rapportini mensili di andamento del parcheggio comprensivo di:
 - 12a) incassi mensile;
 - 12b) occupazione parcheggio mensile con suddivisione oraria;e loro trasmissione al Comune;
- 13) informazioni telefoniche agli utenti;

con quotazione degli interventi di manutenzione straordinaria come segue:

14) interventi eventuali di manutenzione straordinaria per disservizi apparecchiatura parcheggio: intervento quota fissa indicativa € 30,00 + € 32,00/ora in orario di ufficio oltre ad IVA.

3.- La responsabilità del prelevamento, raccolta, trasporto, deposito e conteggio del denaro è a totale carico del Concessionario, il quale risponde delle somme spettanti al Comune anche in caso di furto subito, rapine o di smarrimento del denaro prelevato dall'impianto di pagamento della sosta.

4.- Sono esclusi dal servizio in quanto restanti a carico del Comune i seguenti interventi:

- fornitura di energia elettrica e acqua;
- svuotamento dei cestini dei rifiuti;
- manutenzione del verde;
- manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica;
- manutenzione dell'impianto di videosorveglianza sulla pubblica via;
- sostituzione integrale o parziale degli apparecchi e/o sistemi laddove si rendesse necessaria tale sostituzione.

5.- Il Concessionario dovrà inviare trimestralmente il prospetto riassuntivo con le specifiche degli interventi effettuati presso tale parcheggio.

6.- Il Comune potrà, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, richiedere relazioni periodiche in relazione all'espletamento dei servizi di cui sopra che il Concessionario dovrà fornire tempestivamente.

7.- Il Comune potrà altresì effettuare controlli ispettivi al fine di verificare la corretta esecuzione di tali prestazioni affidate.

8.- Inoltre il Concessionario dovrà tenere una rendicontazione separata per gli incassi riferiti agli stalli di tale parcheggio e dovrà esibire la relativa documentazione al Comune di Sondrio a corredo della comunicazione degli incassi riscossi.

ART. 17 - PERSONALE

1.- Il Concessionario deve disporre di personale adeguato, per numero e competenza, a garantire il regolare e corretto svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali e adeguata e periodica formazione. Il personale utilizzato per la gestione dei servizi dovrà essere assunto dal Concessionario con contratto di lavoro subordinato nel rispetto del CCNL di riferimento.

2.- Questa amministrazione potrà richiedere al Concessionario in qualsiasi momento l'esibizione della documentazione in materia di assolvimento degli obblighi gravanti sul datore di lavoro con particolare riferimento agli obblighi previdenziali ed assicurativi, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. A tal fine, il Comune acquisirà il Documento Unico di Regularità Contributiva (DURC) relativo al Concessionario sia al momento dell'aggiudicazione sia prima del saldo finale, che in qualsiasi altro momento risulti opportuno al fine del pagamento dei corrispettivi dovuti (salvo il termine di validità legale del DURC).

3.- Nel caso di ottenimento di DURC negativo per due volte consecutive il responsabile del procedimento proporrà la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

4.- In generale il Comune potrà chiedere al Concessionario, in qualsiasi momento nel corso dell'esecuzione contrattuale, informazioni sul personale utilizzato (copia dei contratti di lavoro e ogni altra documentazione/informazione connessa), con riserva di segnalare agli enti competenti eventuali irregolarità riscontrate.

5.- Il Concessionario adotta inoltre, nella gestione del servizio, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche e agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa dettata dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

6.- Il Comune è estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario e i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune. Tutti i costi di personale, nessuno escluso, sono a completo ed esclusivo carico del Concessionario.

7.- Il Concessionario dovrà trasmettere al Comune, prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo degli operatori impiegati, con indicazione delle qualifiche professionali. In caso di

eventuali sostituzioni o integrazioni, il Concessionario dovrà aggiornare detto elenco entro e non oltre 5 giorni successivi.

8.- Per assicurare gli aspetti legati alla conoscenza e alla continuità delle attività e perché le figure incaricate possano costituire punti di riferimento stabili per il direttore dell'esecuzione e si possa consolidare un gruppo di operatori esperti, il Concessionario dovrà garantire la continuità delle attività tramite l'impiego, nel limite del possibile, del medesimo personale limitando al minimo indispensabile il turn-over.

9.- Tutto il personale addetto al servizio deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nonché nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sondrio e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

10.- Il personale impiegato dal Concessionario dovrà inoltre:

- mantenere il segreto su fatti o circostanze riguardanti il servizio e dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento dello stesso, restando quindi vincolato al segreto professionale ai sensi dell'art. 622 del Codice Penale, nonché alla tutela della privacy, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679;
- non deve aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, fatti salvi gli effetti derivanti da sentenze di riabilitazione.

11.- I requisiti richiesti al personale impiegato nel servizio in fase di accesso alla concessione, dovranno essere garantiti durante tutto il periodo di esecuzione del contratto.

12.- In caso di assenza del proprio personale per qualunque motivo (ferie, malattie, ecc.), il Concessionario assicura il servizio, provvedendo tempestivamente alla sostituzione con personale istruito e formato a propria cura e spese, in possesso della stessa qualifica. Inoltre, per garantire continuità all'utenza, dovrà impiegare, almeno per le sostituzioni programmabili, sempre lo stesso personale.

13.- Il Concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti.

14.- Poiché il servizio di cui trattasi viene svolto dal Concessionario in totale autonomia e al di fuori degli uffici comunali, vista anche la Deliberazione dell'AVCP n. 3/2008, non è previsto il DUVRI. Sono fatti salvi gli obblighi di collaborazione ed informazione tra Concedente e Concessionario ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

ART. 18 – AUSILIARI DELLA SOSTA

1.- Il Concessionario provvede mediante il personale di cui all'articolo precedente nonché mediante altro personale a svolgere le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta previste dalla normativa vigente, sia sulle strisce c.d. blu sia sulle altre individuate con la deliberazione di giunta comunale n. 200 del 10.08.2022 (allegato "N").

2.- Il personale interessato, denominato "ausiliario della sosta" sarà nominato con apposito Decreto Sindacale ai sensi dell'art. 12 bis del Codice della Strada e dovrà essere opportunamente formato, secondo la normativa vigente in materia. Gli addetti devono essere persone idonee per requisiti morali e comportamentali a svolgere la specifica funzione, identificandosi mediante apposito vestiario previsto dalla normativa vigente e tesserino di riconoscimento che saranno forniti dal Concessionario.

3.- La formazione necessaria per consentire agli ausiliari del traffico di espletare le funzioni di prevenzione e accertamento ulteriori rispetto a quelle relative ai soli stalli a pagamento sarà a cura del Comando di Polizia Locale, qualora gli addetti non fossero già formati in tal senso.

4.- Detto personale, dipendente dal Concessionario, svolge la propria attività coordinandosi e confrontandosi con il Comando di Polizia Locale. Il Concessionario ha l'obbligo di rimuovere dalle proprie funzioni nell'ambito comunale l'ausiliario ritenuto dal Comune motivatamente inidoneo.

5.- Gli ausiliari dovranno essere dotati di tessera di riconoscimento, esposta in modo ben visibile durante il servizio e di uniforme (vestiario) che ne consenta una facile

individuazione e sia conforme alle norme vigenti in materia di lavoro nelle aree interessate dalla circolazione veicolare. Le uniformi degli ausiliari non dovranno generare confusione con quelle della Polizia Locale o delle altre Forze di Polizia.

6.- Tutti gli ausiliari dovranno conoscere adeguatamente il funzionamento dei dispositivi di controllo, anche al fine di fornire esaurienti e precise informazioni agli utenti e avranno il dovere di comportarsi con correttezza nei confronti degli utenti e in generale del pubblico.

7.- Il Comando di Polizia Locale svolgerà una funzione di controllo sulla condotta e sugli obblighi di correttezza verso gli utenti e del pubblico da parte degli ausiliari della sosta, con potere di segnalare ogni eventuale carenza alla direzione del Concessionario per gli adempimenti di competenza conseguenti.

8.- Il Concessionario si obbliga a richiamare e, nei casi più gravi, a sostituire gli ausiliari che abbiano manifestato un comportamento non consono a un corretto svolgimento del servizio.

9.- Resta ferma per il Comune la possibilità di controllare direttamente per il tramite di Polizia Locale il rispetto della sosta ed elevare direttamente le relative infrazioni.

ART. 19 – MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DELLA SOSTA

1.- Il personale del Concessionario che agisce nella veste di “Ausiliario della Sosta” è tenuto a redigere un accertamento di contestazione numerato progressivamente, avente i contenuti di cui all’art. 383 del Regolamento d’Esecuzione e d’attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.), mediante l’utilizzo del palmare e relativa stampante in dotazione.

2.- Una copia dell’accertamento, compilato tramite palmare, verrà lasciata sotto il tergicristallo del veicolo in modo da informare l’utente dell’avvio della procedura sanzionatoria amministrativa che culminerà con la spedizione del relativo atto.

3.- Le notifiche, le riscossioni ed i ricorsi saranno gestiti direttamente ed esclusivamente dal Corpo di Polizia Locale.

4.- L’Ausiliario della Sosta, coinvolto in vertenze con gli utenti in ordine a irregolarità delle soste o altri problemi che coinvolgono le competenze del Comune, è tenuto a richiedere il sollecito intervento della Polizia Locale.

5.- L’Ausiliario della sosta dovrà sempre comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità e tenere in ogni caso un atteggiamento consono all’incarico di pubblico servizio cui è preposto. In ogni caso il personale suddetto dovrà fornire ogni informazione richiesta che si riferisca alla sosta e circolazione delle aree oggetto di controllo.

6.- In caso di ripetuti errori o inadempienze gravi nell’espletamento delle proprie funzioni sopracitate, debitamente contestati, il Comando di Polizia Locale potrà proporre la revoca del provvedimento di nomina.

7.- Ai fini del puntuale assolvimento degli obblighi di accertamento delle violazioni, il personale del Concessionario dovrà essere dotato di computer “Palmare” e stampante termica portatile per la redazione dei verbali di contestazione, interfacciato e connesso con il programma della gestione dei verbali in dotazione al Comando di Polizia Locale (alla data odierna il sw in uso è CONCILIA della ditta Maggioli di Santarcangelo di Romagna).

8.- Il Concessionario dovrà assicurare la fornitura del materiale di funzionamento delle strumentazioni assegnate, l’assistenza e la manutenzione delle stesse, ad esclusione del software di gestione dell’attività di verbalizzazione ed il collegamento tramite VPN al server comunale.

ARTICOLO 20 – CLAUSOLA SOCIALE

1.- Qualora per effetto della aggiudicazione della presente procedura di gara si sia verificato un cambio di gestione nel servizio, al fine di garantirne la continuità e i livelli minimi di qualità in virtù dell’esperienza specifica maturata, il nuovo Concessionario è tenuto al rispetto delle procedure previste dai contratti collettivi vigenti che regolamentano il cambio di gestione, ivi incluse, se previste, le disposizioni in merito alla riassunzione del personale del Concessionario uscente.

2.- Ai sensi dell’art. 41, comma 13, del d.lgs. n. 36/2023 i contratti collettivi rilevanti sono quelli nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso

con l'attività oggetto della concessione. A tal fine il Concessionario si obbliga al rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di salvaguardia dell'occupazione del personale in forza al gestore uscente.

3.- Al fine di assicurare la continuità del servizio, il Concessionario, conformemente al "Progetto di assorbimento del personale" presentato in sede di gara, si impegna a garantire la prosecuzione dell'utilizzo del personale con funzione operativa già impiegato dal precedente affidatario salvo, in ogni caso, il rispetto di ulteriori specifiche normative in materia, purché le condizioni di lavoro siano armonizzabili con l'organizzazione della ditta concessionaria subentrante e con le esigenze tecniche, organizzative e di manodopera previste nel nuovo Convenzione (come da parere espresso dall'ANAC A.G. 25/2013 e dalle Linee Guida ANAC n. 13).

4.- L'attuale Concessionario (operatore uscente) è ABACO S.p.A., con sede legale in Padova (PD), via Fratelli Cervi n. 6 (Codice Fiscale e P.IVA 02391510266), il quale svolge il medesimo servizio in oggetto ad esclusione delle prestazioni riferite alla gestione del parcheggio di fronte all'Ospedale, come meglio precisato nelle premesse del disciplinare di gara a cui si rinvia. Tutto il personale di ABACO S.p.A. è assunto con CCNL del Commercio e Terziario. L'organigramma del personale dedicato al Comune di Sondrio con sede di lavoro a Sondrio è quello indicato nella tabella **allegato "H"** al presente capitolato, redatta in base alle informazioni fornite dal medesimo operatore (riferimento: data 31.12.2024). Nella medesima tabella allegato "H" è riportato anche il personale impiegato dall'appaltatore uscente AEVV Impianti s.r.l. – ora Acinque Innovazione s.r.l. – Società unipersonale.

5.- L'Ente Concedente sarà estraneo alla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola.

6.- Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione sono di esclusiva competenza del concessionario subentrante.

7.- La presente clausola sociale viene specificamente sottoscritta in sede di produzione di offerta nella procedura di gara per l'affidamento del servizio, in applicazione dell'art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

ART. 21 – CLAUSOLE SOCIALI ULTERIORI

1. Ai sensi dell'art. 57, comma 2-bis, del D.Lgs. 36/2023 e dell'allegato II.3 al codice stesso, sono previste le seguenti clausole sociali ed i seguenti meccanismi per realizzare la pari opportunità generazionali e di genere:

- a) ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare al Comune una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui al comma 6 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento.

- b) ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare al Comune la

certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui al comma 6 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023.

- c) ai sensi dell'art. 1, comma 4 dell'allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, il Concessionario è altresì obbligato ad assicurare una quota pari ad almeno il 30% delle nuove assunzioni, eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, per garantire sia l'occupazione giovanile sia l'occupazione femminile.

Ai fini della verifica di quanto al precedente periodo, il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente al Comune le eventuali nuove assunzioni cui abbia proceduto ai fini dell'esecuzione della concessione.

L'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 1, comma 4 dell'allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 1, comma 6 dell'allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023.

2. Per le fattispecie esplicitamente individuate dal precedente comma 1 si applicano le penali:

- a) nella misura dello 0,6 per mille giornaliero dell'importo del contratto, in caso di violazione dell'obbligo di cui alle lett. a) e b);
- b) nella misura compresa tra lo 0,6 e 1,0 per mille giornaliero, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto, in caso di violazione dell'obbligo di cui alla lett. c);

nel limite dell'importo complessivo previsto del 20% dell'importo contrattuale.

ART. 22 – OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

1.- Il Concessionario si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le disposizioni in materia retributiva e contributiva, previdenziale e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Concessionario si impegna a rispettare nelle obbligazioni derivanti dal presente capitolato le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

2.- Il Concessionario si obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni degli stessi.

3.- Il Concessionario si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

4.- Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

5.- L'Ente Concedente si riserva la facoltà di richiedere al Concessionario la documentazione comprovante l'adempimento di tutte le disposizioni sopra previste, ivi incluse le certificazioni che

dimostrino il rispetto del regolare trattamento del personale e copia delle buste paghe, ed è esonerato da qualsiasi responsabilità o richiesta riguardante il personale impiegato nel servizio.

ART. 23 - RESPONSABILE E ORGANICO ADDETTI

- 1.- Il Concessionario dovrà individuare e comunicare al Corpo di Polizia Locale del Comune il Responsabile Unico del servizio che verrà impiegato per la gestione del contratto di concessione e per curare i rapporti con la Polizia Locale e con gli altri Uffici del Comune di Sondrio.
- 2.- Il Responsabile o altra persona da lui delegata dovrà essere contattabile per e-mail e telefonicamente e reperibile in tutti i giorni e gli orari di funzionamento del servizio.
- 3.- Ogni variazione, rispetto alle informazioni come sopra fornite, dovrà essere comunicata immediatamente al Comune anche per e-mail.
- 4.- Il Responsabile di cui al precedente comma dovrà possedere qualifica professionale idonea a svolgere la funzione di direzione del servizio.
- 5.- Esso dovrà in particolare essere abilitato a prendere decisioni immediate per conto del Concessionario rispetto alle soluzioni derivanti dallo svolgimento del servizio e mantenere un contatto continuo con i responsabili preposti dal Comune al controllo dell'andamento del servizio stesso.
- 6.- Entro un mese dall'inizio di esecuzione del servizio, il Concessionario deve comunicare al Comune a mezzo e-mail, lettera o fax l'elenco nominativo degli addetti, con indicazione delle relative qualifiche e mansioni.
- 7.- L'organico degli addetti, aggiornato con le eventuali variazioni, dovrà poi essere trasmesso con le stesse modalità al Comune con cadenza semestrale.
- 8.- Il Comune si riserva il diritto di chiedere al Concessionario la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi; in tale caso il Concessionario provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.

ART. 24 – RISPETTO NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

- 1.- Il Concessionario si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.
- 2.- Il Concessionario è direttamente ed esclusivamente responsabile per quanto concerne il rispetto di tutti gli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008. In particolare, dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni e dovrà in ogni caso adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità del personale e dei terzi.
- 3.- Il Gestore dovrà munire il personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
- 4.- All'atto della stipula del contratto il Concessionario dovrà comunicare il nominativo del datore di lavoro e del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e, se presente, del medico competente, oltre al nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008.
- 5.- Il Concessionario, inoltre, dovrà produrre, a norma dell'art. 26, comma 1, lett. a), n. 2), apposita autocertificazione (ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000) inerente il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in relazione al servizio in oggetto. Il contratto è stato valutato in base all'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 ed è stato rilevato che non vi sono rischi connessi all'interferenza tra le attività.
- 6.- L'importo per oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze è pertanto pari a zero (Determinazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 5 marzo 2008 n. 3, pubblicata su G.U. n. 64 del 15.03.2008).
- 7.- Il Comune si impegna a fornire, prima della stipulazione del contratto, l' "Informativa sui rischi specifici" di cui all'art. 26, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 81/2008.

8.- Si richiama il rispetto degli obblighi specifici derivanti dai protocolli condivisi tra Governo e parti sociali, vigente tempo per tempo, aventi ad oggetto la regolamentazione delle misure per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 (cfr. protocollo condiviso 14.03.2020, protocollo condiviso 24.04.2020 e art. 2, comma 6, d.P.C.M. 26 aprile 2020).

9.- Qualora un significativo mutamento delle circostanze connesso alla emergenza sanitaria mondiale Covid-19 in atto (o altra emergenza, come calamità naturali, ...), abbia l'effetto di rendere l'adempimento delle obbligazioni particolarmente gravoso per il Concessionario, si potrà procedere, su richiesta di quest'ultimo, ad una rinegoziazione o un adeguamento delle condizioni del contratto in grado di riequilibrare il sinallagma iniziale.

ART. 25 – DESTINAZIONE ALL'USO PUBBLICO DEI PARCHEGGI

1.- Il Concessionario destinerà i parcheggi oggetto della presente concessione all'uso pubblico secondo le modalità di cui al presente capitolato.

2.- Per uso pubblico si intende la permanente possibilità di utilizzazione del parcheggio da parte di chiunque ne faccia richiesta; pertanto i posti auto di uso pubblico saranno usufruibili, nei limiti della capienza, da tutti quegli utenti che accetteranno, nel rispetto degli orari di sosta a pagamento e nei limiti della capienza degli spazi, di corrispondere le tariffe di parcheggio, salve diverse indicazioni.

3.- L'uso pubblico delle aree di sosta si configura come locazione temporanea di aree a pagamento, senza che ciò comporti la fattispecie del deposito di veicoli né, conseguentemente, alcun obbligo di custodia.

4.- Il Comune di Sondrio e il Concessionario saranno conseguentemente sollevati da ogni garanzia nei confronti dei proprietari e/o possessori dei veicoli che dovessero subire danni durante la sosta in tali aree.

5.- Come previsto dalle leggi vigenti saranno riservati ai veicoli al servizio di persone con disabilità, muniti di regolare contrassegno rilasciato da Amministrazioni competenti, un numero di posti auto gratuiti nella misura minima di 1 ogni 50 posti auto, che dovranno essere opportunamente segnalati e posizionati. Per i parcheggi interrati, anche se di capienza inferiore a 50 posti, dovrà essere comunque riservato almeno 1 posto.

6.- Per usufruire delle aree di sosta a pagamento, gli utenti dovranno seguire le istruzioni appositamente pubblicizzate dal Concessionario nella segnaletica stradale apposta, nonché negli altri modi previsti nell'offerta tecnica (sito web ecc.).

7.- Il Concessionario dovrà delimitare all'interno dei parcheggi interrati specifiche zone (c.d. zone rosa) riservate agli utenti di sesso femminile, così come previsto al precedente art. 13 lett. u) a cui si rinvia.

8.- Il Concessionario non potrà destinare le aree concesse ad usi diversi da quelli previsti dal presente capitolato o da quelli eventualmente autorizzati dal Comune.

ART. 26 – OCCUPAZIONE DEGLI STALLI DI SOSTA

1.- Il Concessionario destinerà all'uso pubblico i parcheggi a pagamento oggetto del presente Capitolato.

2.- È obbligatorio prevedere il sistema di pagamento attraverso bancomat/carta di credito (sempre su parcometro). Il Concessionario, inoltre, dovrà garantire la possibilità di pagamento attraverso app e telefono cellulare. Inoltre è facoltà consentire il pagamento mediante tessere a microchip prepagate ricaricabili e/o altre forme di abbonamento/tagliando da concordare con l'Amministrazione.

ART. 27 – INTERRUZIONE, SOSPENSIONE E VARIAZIONE SERVIZIO

1.- Tutti i servizi oggetto del presente contratto di concessione sono ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati. In caso di sospensione o d'abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione potrà senz'altro sostituirsi al Concessionario per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente.

2.- Per effetto della vigente normativa in materia di sciopero nei servizi pubblici, il Concessionario concorderà con l'Amministrazione Comunale le modalità, i tempi e i servizi da erogare in caso di sciopero.

ART. 28 – SISTEMA SANZIONATORIO

1.- Con cadenza giornaliera il Concessionario dovrà provvedere a trasmettere al Comando di Polizia Locale copia dei preavvisi di violazioni al codice della strada elevati. Il Comando di Polizia Locale provvederà a notificarli ai trasgressori nei termini e nei modi previsti dalla vigente normativa.

2.- Annualmente il Comando di Polizia Locale determinerà la quota dovuta al Concessionario, come previsto al successivo art. 39. La determinazione verrà trasmessa al Concessionario.

3.- Nulla sarà dovuto al Concessionario in caso di mancato incasso delle sanzioni, per qualsivoglia ragione, da parte del Comune di Sondrio.

ART. 29 - TARIFFE E ORARI DEI PARCHEGGI

1.- Le tariffe in vigore dal 1° gennaio 2025 per la sosta a pagamento sono state approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 291 del 20.11.2024 e vengono di seguito riportate:

TARIFFE ORARIE	
Zona 1	- Tariffa oraria € 1,20 - Pagamento minimo 30 minuti € 0,50
Zona 2	- Tariffa oraria € 0,90 - Pagamento minimo 30 minuti € 0,50
Smersi/Meriggio	- Tariffa oraria € 0,70 - Pagamento minimo 30 minuti € 0,50 - Tariffa giornaliera € 4,00
Policampus	- Tariffa oraria € 0,50 - Tariffa giornaliera € 2,50
Parcheggi interrati	- Tariffa oraria € 0,90 - Pagamento minimo 30 minuti € 0,50 - Tariffa giornaliera € 5,00

ABBONAMENTI	
Zona 1 e Zona 2 (Parcheggi di superficie)	- Mensile € 90,00 - Semestrale € 495,00 - Annuale € 900,00
Zona 1 – Residenti (Parcheggi di superficie)	- Mensile € 25,00 (tre zone A-B-C) Massimo 25 abbonamenti per zona
Smersi/Meriggio	

(Parcheggi di superficie)	- Mensile € 20,00 - Annuale € 180,00
Parcheggi interrati	- Mensile € 64,00 - Semestrale € 353,00 - Annuale € 642,00 Massimo 180 abbonamenti mensili/annuali
Policampus	-Mensile € 20,00 -Annuale € 180,00 Massimo 250 abbonamenti mensili/annuali Gratuito per pendolari lavoratori e studenti

2.- A titolo informativo si riportano di seguito le tariffe vigenti sino al 31.12.2024, che sono state revisionate con deliberazione di Giunta Comunale n. 280 del 22 dicembre 2020:

	Tariffe	Abbonamenti	Note
Zona 1	lun-sab 08.00-13.00/14.00-20.00 € 1,10 /ora	€ 70,00 mensile € 385,00 semestrale € 700,00 annuale	valido solo in Zona
Zona 2	lun-sab 08.00-13.00/14.00-20.00 € 0,70 /ora Pagamento minimo 30' € 0,50	€ 70,00 mensile € 385,00 semestrale € 700,00 annuale	valido solo in Zona 2 Carducci
Smersi-Meriggio	lun-sab 08.00-13.00/14.00-20.00 € 0,70 /ora Pagamento minimo 30' € 0,50 Tariffa giornaliera € 4,00	€ 20,00 mensile € 180 annuale	valido solo in Zona Smersi Meriggio
Interrati	lun-sab 08.00-13.00/14.00-20.00 € 0,70 /ora Pagamento minimo 30' € 0,50 Tariffa giornaliera € 4,00	€ 50,00 mensile € 275,00 semestrale € 500,00 annuale massimo 180 abbonamenti	obbligo esposizione contrassegno anche negli interrati con sbarra
Policampus	lun-ven 07.00-17.00 € 0,50 /ora Pagamento minimo € 0,50 Tariffa giornaliera € 2,50	€ 20,00 mensile € 180,00 annuale massimo 250 abbonamenti gratuito pendolari lavoratori e studenti	Valido solo in zona Policampus
Residenti		€ 25,00 mensile	

Nei giorni festivi la sosta è gratuita

Zona 1:

La **ZONA 1** è perimetrata dalle seguenti vie: Trieste, Fiume (tratto da via Gorizia a l.go Sertoli), Piazzini (tratto da l.go Sertoli a l.go Pedrini), Cesura, Vitt. Veneto (tratto da via Cesura a via Ragazzi del '99), Ragazzi del '99, Caimi (tratto da Ragazzi del '99 a via Gavazzeni), Gavazzeni, Col.

Alessi (tratto da via Gavazzeni a Ponte Matteotti), Ponte Matteotti, De Simoni, delle Prese, Trento, p.le Valgoi (totalmente rientrante nella "zona 1"), e p.le Bertacchi (totalmente rientrante nella "zona 1").

Zona 2:

La ZONA 2 è perimetrata dalle seguenti vie: Bassi, L.go Stella. F.S. Quadrio, Bernina, via Adua, nel tratto da via L.M. Cadorna a via Fiume, dalla ferrovia, e via Fiume (tratto da via Toti a via Gorizia).

Le zone sono state individuate con deliberazione di giunta comunale n. 212 del 09 agosto 2006 (di cui si riporta il link <https://sondrio.maggiolicloud.it/atti/pdf/DE060212.pdf>)

3.- Le tariffe sopra elencate sono comprensive dei relativi oneri fiscali.

4.- Il Concessionario deve esporre con oneri a suo carico visibilmente al pubblico nei luoghi di parcheggio gli orari e le tariffe ed i relativi aggiornamenti.

5.- Per gli stalli di superficie nei giorni e negli orari in cui è stabilito che la sosta non sia regolamentata a pagamento i parcheggi devono rimanere liberi e disponibili per la sosta.

ART. 30 – EVENTUALI MODIFICHE DELLE TARIFFE E DEGLI ORARI ED ESONERI DAL PAGAMENTO

1.- L'Ente Concedente si riserva di modificare le tariffe e orari di validità, anche limitatamente ai singoli comparti o periodi dell'anno.

2.- L'Ente Concedente si riserva altresì la facoltà di sospendere o modificare, d'intesa con il Concessionario, la sosta a pagamento nelle aree date in concessione all'aggiudicatario nei casi in cui ciò si renda necessario in base a modifiche di ordine vario, esecuzione di lavori pubblici o altre decisioni di interesse generale.

3.- In caso di variazione delle tariffe di sosta, il Concessionario è obbligato ad adeguare, idoneamente e tempestivamente, le strutture impiantistiche e i titoli di pagamento, secondo le prescrizioni dettate dal Concedente e senza oneri per quest'ultimo.

4.- Il Concessionario potrà avanzare proposte di modifiche non vincolanti per il Comune.

5. Non sono tenuti al pagamento del parcheggio (e quindi nessun compenso sarà riconosciuto al gestore né alcuna sanzione al C.d.S. potrà essere accertata): i veicoli delle persone diversamente abili che espongono il relativo contrassegno, i veicoli di servizio del Comune, delle forze armate, delle forze dell'ordine, della Polizia Provinciale, dei Vigili del Fuoco, dei mezzi di soccorso e di protezione civile.

ART. 31 – SUBAFFIDAMENTO E INCARICHI A TERZI

1.- È fatto divieto al Concessionario di subaffidare in tutto o in parte le attività previste nel presente Capitolato speciale, fatta eccezione, previo consenso del Comune, per le seguenti attività:

- sgombero ed asporto della neve;
- pulizia dei parcheggi interrati e di quelli di superficie non posizionati sul lato della carreggiata;
- manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- pronto intervento per apertura e chiusura parcheggi interrati o con sbarra;
- videosorveglianza;
- attività di prelievo con cadenza periodica, di conteggio del denaro e rendicontazione;
- eventuali servizi aggiuntivi offerti in sede di gara.

2.- In caso di subaffidamento/subappalto di tali attività, il Concessionario dovrà aver dichiarato già all'atto dell'offerta tale intenzione e dovrà informare il Comune per l'autorizzazione e circa gli intervenuti sub-affidamenti. In ogni caso il Concessionario, che rimane unico responsabile dell'operato dei subaffidatari, nei confronti dell'Amministrazione e di terzi, dovrà richiamare nei contratti di subaffidamento/subappalto l'obbligo del rispetto delle norme, disposizioni e del capitolato dell'Amministrazione, con particolare riferimento alle norme sulla sicurezza e sul rispetto dei contratti collettivi.

3.- Anche nel caso di subaffidamento/subappalto, il Concessionario rimane responsabile unico nei confronti dell'Amministrazione della integrità degli impianti, della conformità degli stessi alle norme in vigore al momento della consegna e della responsabilità derivante dalla gestione degli

impianti stessi nei confronti degli Enti di controllo per il rispetto delle norme di sicurezza degli impianti e del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

4. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subaffidamento non può formare oggetto di ulteriore subaffidamento. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà nulla e priva di effetti nei riguardi dell'Amministrazione.

5. Per quanto qui non disciplinato si rinvia al d. lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ed al disciplinare di gara.

ART. 32 - DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO

1.- È vietata la cessione anche parziale del contratto di concessione, fatti salvi i casi di cessione d'azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni vigenti in materia.

2.- In caso di violazione del divieto di cessione, sarà facoltà dell'Ente Concedente risolvere di diritto il contratto.

ART. 33 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1.- Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

2.- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

3.- Il Concessionario si obbliga ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con terzi, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

4.- Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente Concedente e alla Prefettura territorialmente competente della notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5.- Il Concessionario si impegna ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali tramite il conto corrente dedicato.

ART. 34 - GARANZIA DEFINITIVA

1.- Il Concessionario è obbligato a costituire, prima della stipulazione del contratto di concessione, una garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023, per un importo pari al 10% dell'importo totale di aggiudicazione per tutto il periodo. Si farà applicazione di quanto previsto dal d. lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

2.- La garanzia è prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dall'offerta tecnica, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte del Concessionario, ivi compresa la differenza di corrispettivo che il Comune dovesse riscuotere qualora dovesse provvedere a diverso affidamento, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze del Concessionario stesso.

3.- Resta salvo per il Comune l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

4.- Il Concessionario è obbligato a reintegrare, entro e non oltre trenta giorni di calendario, la garanzia di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

5.- In caso di presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa questa dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune.

6.- La garanzia definitiva rimarrà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita al Concessionario solo dopo la conclusione del rapporto contrattuale, previo accertamento

del regolare svolgimento dello stesso da parte del Dirigente competente e a seguito di sottoscrizione del verbale di consegna degli immobili oggetto della presente concessione.

7.- In caso di proroga o rinnovo del contratto il Concessionario s'impegna a produrre la garanzia fideiussoria nell'importo proporzionale al valore della proroga o rinnovo contrattuale. Analogamente il Concessionario dovrà provvedere nel caso di richiesta di attivazione di servizi analoghi e/o complementari.

ART. 35 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1.- Il Concessionario sarà tenuto a stipulare apposito contratto in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Ente Concedente.

2.- Le condizioni offerte dall'aggiudicatario del contratto di concessione in fase di gara sono per lo stesso vincolanti a tutti gli effetti contrattuali.

3.- Al ricevimento della comunicazione ufficiale di avvenuta aggiudicazione, l'aggiudicatario deve presentare la documentazione necessaria alla firma del contratto. Al ricevimento dell'invito ufficiale da parte del Comune, l'aggiudicatario dovrà presentarsi alla firma del contratto.

4.- Qualora, senza giustificati motivi, non adempia a tale obbligo entro il termine all'uopo fissato dal Comune, quest'ultimo può dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione ed incamerare l'eventuale cauzione provvisoria. La concessione viene aggiudicata al concorrente che segue in graduatoria di gara.

5.- Tutte le spese inerenti e conseguenti al suddetto contratto (imposte, diritti di segreteria, tasse, spese di registrazione, ecc.) sono interamente a carico del Concessionario.

ART. 36 - RINUNCIA ALL'AFFIDAMENTO

1.- Qualora il Concessionario non intenda accettare l'assegnazione non potrà avanzare alcun diritto di recupero della eventuale garanzia provvisoria e sarà comunque tenuto al risarcimento degli eventuali superiori danni, calcolati sul prezzo offerto, subiti dal Comune a seguito di affidamento al soggetto che segue in graduatoria.

ART. 37 - SOSTITUZIONI DEL CONCESSIONARIO

1.- Qualora per il Comune si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione del Concessionario per qualunque motivo, il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, di procedere ad affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara direttamente agli altri concorrenti che hanno partecipato alla gara secondo l'ordine della graduatoria, nel rispetto delle condizioni essenziali del presente capitolato.

2.- Qualora i suddetti soggetti non fossero disponibili per tale affidamento, il Comune si riserva di procedere mediante procedura negoziata diretta con altro operatore economico e con criteri diversi.

ART. 38 - RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA

1.- Il Concessionario risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che potrà derivare agli utenti del servizio oggetto del presente capitolato, a terzi e a cose, durante l'espletamento dei servizi ed in conseguenza dei servizi medesimi.

2.- Il Concessionario si assume tutte le responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento dei servizi od a cause ad essi connesse, derivassero al Comune od a terzi, persone o cose, responsabilità che si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico del Concessionario, salvo quanto previsto al precedente art. 14, ultimo periodo.

3.- Il Concessionario sarà tenuto a stipulare prima di iniziare il servizio, pena la decadenza dall'affidamento e l'incameramento della garanzia, la seguente copertura assicurativa:

A. **Polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e operai** stipulata con primaria compagnia, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, rivalutazione e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per tutti i danni, non espressamente esclusi, involontariamente

cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta comprese tutte le operazioni e attività, causate o derivanti dal servizio svolto.

Massimale **RCT** di almeno € 5.000.000,00 per sinistro, € 5.000.000,00 per ogni persona che abbia subito danni corporali, € 5.000.000,00 per danni a cose.

Deve essere compresa anche la garanzia **RCO** con massimali non inferiori a € 5.000.000 per sinistro con limite per persona non inferiore ad € 5.000.000,00.

4.- La durata della polizza deve essere almeno annuale e la stessa andrà rinnovata prima della scadenza. La relativa documentazione va trasmessa al Comune. In particolare, nel corso del contratto di concessione il Concessionario dovrà inoltre presentare annualmente le quietanze attestante l'avvenuto pagamento del premio, in segno d'attestazione di vigenza. Tale polizza dovrà prevedere la garanzia postuma per difetti di installazione che prevede la seguente dicitura *“L'assicurazione si estende ai danni conseguenti ad errori e difetti nell'esecuzione di lavori di installazione, posa in opera, rimozione, riparazione e manutenzione di cose oggetto dell'attività dichiarata in polizza che si verifichino dopo l'ultimazione dei lavori stessi”*.

5.- Resta inteso che resteranno a carico del Concessionario stesso tutte le franchigie o gli eventuali scoperti o le limitazioni di copertura presenti nella polizza di assicurazione, così come lo stesso provvederà direttamente al risarcimento dei danni per qualsiasi motivo non messi a liquidazione della Compagnia di Assicurazione per mancato pagamenti dei premi, per restrittive interpretazioni delle condizioni contrattuali, ecc.

6.- La polizza di cui al presente articolo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

7.- Il Concessionario è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti di legge alle coperture assicurative di cui al presente articolo.

8.- I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture richieste anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte del Concessionario. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia a carico del Concessionario sul Concedente.

9.- Nella polizza deve essere inclusa la clausola di “rinuncia” da parte dell'assicuratore alla rivalsa nei confronti del Comune di Sondrio.

10.- Quanto ai danni derivanti da calamità naturali:

- il Comune risponderà relativamente agli immobili e alle strutture fisse di sua proprietà; con espresso riferimento alle coperture specifiche inerenti gli obblighi del Decreto Ministeriale del 30.01.2025 n. 18/2025 si precisa che resterà onere dell'aggiudicatario la verifica della conformità delle coperture esistenti nonché gli oneri per l'eventuale adeguamento tramite stipula di polizza ad hoc a propria contraenza.
- il Concessionario risponderà relativamente alle attrezzature, apparecchiature e impianti a struttura non fissa dallo stesso forniti.

11.- È altresì a carico del Concessionario la polizza per la copertura del **rischio locativo** per danni causati agli immobili, con vincolo a favore dell'Ente proprietario il cui massimale non potrà essere inferiore a € 1.500.000,00.

12.- Tale polizza potrà essere corredata da copertura furto a garanzia del contenuto dei parcometri e/o casse e a garanzia di eventuali portavalori. Inoltre dovrà essere stipulata idonea polizza Rc professionale che tenga coperti, in particolare, gli ausiliari della sosta.

ART. 39 – INTROITI DEI SERVIZI, CALCOLO DEGLI IMPORTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1.- Il Concessionario dovrà provvedere al pagamento del corrispettivo annuo offerto in sede di gara all'inizio di ciascun mese da effettuarsi a favore del Comune di Sondrio presso la Tesoreria Comunale entro e non oltre i primi cinque giorni di ogni mese, fatta eccezione per il primo anno di concessione in cui il pagamento potrà avvenire entro il 1° giorno lavorativo del secondo mese.

L'eventuale conguaglio derivante dalle altre somme dovute al Comune verrà versato entro il giorno 31 del mese di gennaio dell'anno successivo.

2.- Detto corrispettivo rimane invariato fin tanto che invariate rimangono le tariffe e sarà adeguato in aumento, proporzionalmente all'eventuale variazione, in aumento, delle tariffe previste.

3.- In ordine alla compartecipazione per l'attività di controllo ed accertamento delle violazioni relative alla disciplina della sosta dei veicoli rilevate dagli ausiliari della sosta sulle aree oggetto della concessione, l'Amministrazione Comunale riconoscerà gli importi percentuale di cui al precedente art. 7 che verrà in ogni caso calcolato sull'importo effettivamente riscosso dal Comune nella fase antecedente all'emissione del ruolo.

4.- Ai fini dell'esatta determinazione di tale importo si farà riferimento alla contabilità tenuta dal Comando di Polizia Locale del Comune di Sondrio.

5.- Il versamento del sopra indicato importo, da parte dell'Amministrazione Comunale avverrà annualmente, entro il mese di marzo dell'anno successivo.

6.- Resta fermo che gli introiti derivanti dalle eventuali violazioni accertate direttamente dal Comune mediante il Corpo di Polizia Locale saranno introitati esclusivamente dal Comune.

7.- Per quanto attiene le somme introitate per i servizi a pagamento nelle aree di sosta verranno incassate direttamente dal Concessionario, il quale dovrà provvedere semestralmente a rendicontare al competente ufficio, su supporti cartacei od informatici, quanto incassato in ordine a tali servizi.

8.- Il Comune può in qualsiasi momento richiedere al Concessionario la documentazione contabile e fiscale riguardante il servizio in concessione e il Concessionario avrà l'obbligo di metterla a completa disposizione del Comune.

ART. 40 – CARTA DELLA QUALITA' DEI SERVIZI

1.- Secondo l'articolo 25 del D.lgs 201 del 2022, il Concessionario in qualità di gestore di un servizio pubblico locale di rilevanza economica è tenuto a quanto segue:

- redigere e aggiornare la Carta dei Servizi, in conformità all'articolo 2, comma 461, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- includere informazioni dettagliate sulla composizione della tariffa applicata agli utenti;
- pubblicare la Carta dei Servizi sul proprio sito internet, garantendo così trasparenza e accessibilità alle informazioni per tutti gli utenti.

La Carta dei Servizi dovrà definire gli standard di qualità, le modalità di erogazione del servizio e i diritti degli utenti, promuovendo la trasparenza e la tutela dei consumatori.

2.- Oltre alla redazione della Carta dei Servizi, il decreto impone al gestore ulteriori obblighi di trasparenza, tra cui:

- pubblicazione di dati e informazioni rilevanti sul proprio sito internet, nel rispetto delle normative sulla riservatezza e sui segreti commerciali;
- comunicazione chiara e accessibile agli utenti riguardo a tariffe, standard di servizio e procedure per eventuali reclami o segnalazioni.

3.- La Carta dei Servizi dovrà essere trasmessa al Comune entro 30 gg dalla aggiudicazione del Servizio e pubblicata contestualmente sul sito dell'Ente e del Concessionario.

4.- La mancata redazione e/o trasmissione della Carta al Comune di Sondrio entro il termine di cui sopra o la redazione della stessa in modo non conforme a quanto sopra disciplinato verrà considerata inadempimento contrattuale con conseguente applicazione delle penali di cui all'articolo seguente del presente Capitolato.

ART. 41 - PENALI

In caso di inadempimento, ovvero adempimento parziale delle prestazioni, di cui al presente capitolato, l'Amministrazione Comunale si riserva di applicare le penali di seguito elencate:

- a) mancata attivazione del servizio o ritardo nell'inizio del servizio o sospensione dello stesso anche solo parzialmente per motivi non ritenuti accettabili: € **1.500,00** (millecinquecento/00) per ogni giorno di ritardo o di sospensione;

- b) mancato rispetto degli orari di erogazione dei servizi, come da precedente art. 29: € **100,00** (cento/00) per ogni infrazione contestata;
- c) mancata manutenzione formalmente accertata dal Comune di cui all'art. 13 lettere e) e f): € **100,00** (cento/00) per ogni infrazione contestata;
- d) mancato sgombero o mancata rimozione neve come da art. 13 lett. h): € **100,00** (cento/00) per ogni giorno di ritardo;
- e) carenza o mancata pulizia come da art. 13, lett. i): € **100,00** (cento/00) per ogni infrazione contestata;
- f) mancata realizzazione di tutti gli interventi obbligatori previsti nel presente capitolato entro i termini previsti all'art. 13, lett. k): € **100,00** (cento/00) per ogni giorno di ritardo, fermo restando che in caso di mancata attuazione entro i termini previsti si applica quanto previsto dal comma successivo;
- g) mancato rispetto di quanto previsto all'art. 29, in merito alle tariffe per il pubblico: € **200,00** (duecento/00) per ogni infrazione contestata;
- h) in caso di raggruppamento/consorzio: mancato rispetto dell'impegno, assunto in sede di offerta a norma del bando, ad eseguire effettivamente le parti del servizio dichiarate in sede di offerta come di competenza di ciascun soggetto raggruppato/consorziato: € **1.000,00** (mille/00) per ogni soggetto raggruppato/consorziato inadempiente e in caso di persistenza nell'inadempimento (fatta comunque salva la risoluzione del contratto), ulteriori € **1.000,00** (mille/00) per ogni mese di inadempimento;
- i) mancata realizzazione della segnaletica secondo le modalità di cui all'art. 13 lettere m) e n), € **200,00** (cento/00) per ogni infrazione contestata;
- j) mancata apertura dello sportello per il pubblico previsto dall'art. 13 lett. w): € **200,00** (duecento/00) per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di trenta giorni, decorsi i quali la concessione è da intendersi decaduta;
- k) mancata comunicazione nei tempi e nei modi previsti dei dati derivanti dal sistema di monitoraggio tecnico e gestionale: € **1.000,00** (mille/00) in caso di accertata mancanza;
- l) mancato rispetto dell'obbligo di consentire ed agevolare l'attività di vigilanza: € **1.000,00** (mille/00) in caso di accertata mancanza;
- m) qualsiasi altro inadempimento che arrechi pregiudizio ad una corretta gestione dell'attività affidata: € **100,00** (cento/00) per ogni infrazione contestata;
- n) il ritardato pagamento del corrispettivo da parte del Concessionario entro i termini prescritti implica una penale del **0,2% per ogni settimana**, o frazione di essa, di ritardo, fino ad un massimo di dodici settimane, decorsi i quali la concessione è da intendersi decaduta.

In caso:

- di mancata osservanza dei termini previsti per l'esecuzione degli interventi obbligatori, nonché gravi e reiterate violazioni degli impegni contrattuali, ovvero grave inadempimento delle obbligazioni, senza ottemperarvi entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla diffida ad adempiere da parte dell'Ente Concedente;
- di esecuzione degli interventi obbligatori senza i requisiti minimi richiesti dagli allegati al capitolato;
- di ritardo superiore a trenta giorni nell'apertura dello sportello al pubblico;
- di ritardo nei pagamenti del corrispettivo superiore a dodici settimane;

la concessione si considererà decaduta di diritto ed il Comune a titolo di penale escuterà per intero la garanzia definitiva e procederà ai sensi dell'art. 43.

È fatta in ogni caso salva l'azione di risarcimento del maggior danno.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da una contestazione scritta dell'inadempienza, trasmessa a mezzo Raccomandata a.r. o PEC, alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla ricezione della contestazione. In caso di mancato riscontro ovvero qualora le giustificazioni siano ritenute insufficienti, il Comune adotterà un provvedimento di applicazione della penale che viene

comunicato all'aggiudicatario a mezzo Raccomandata a.r. o PEC. L'Amministrazione potrà trattenere l'importo della penale direttamente sulla garanzia definitiva ovvero detraendo lo stesso dalla compartecipazione dovuta al Concessionario per l'attività di accertamento delle infrazioni o per l'espletamento della concessione. La garanzia dovrà essere reintegrata in caso di utilizzo entro il termine di cui al precedente art. 34, comma 4.

ART. 42 – ESECUZIONE IN DANNO

1.- Qualora il Concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto di concessione con le modalità ed entro i termini previsti, l'Ente Concedente potrà ordinare ad altro operatore economico l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Concessionario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

2.- Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Ente Concedente potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del Concessionario ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che dovrà, in tal caso, essere reintegrata entro il termine previsto al precedente art. 34, comma 4.

ART. 43 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1.- Il contratto oltre alle ipotesi di decadenza di diritto di cui all'art. 41 del presente capitolato e di risoluzione di cui all'art. 122 del d. lgs. n. 36/2023 e s.m.i., potrà, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c, essere risolto di diritto a seguito della comunicazione da parte dell'Amministrazione, di volersi valere della clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Comune, nei seguenti casi:

- a) mancata assunzione del servizio, non debitamente giustificata, entro la data stabilita nel contratto o nel verbale di consegna anticipata;
- b) abbandono ingiustificato del pubblico servizio, salvo comprovate cause di forza maggiore;
- c) interruzione non autorizzata del servizio, per cause imputabili al Concessionario, ai suoi dipendenti e collaboratori;
- d) rilevata e contestata applicazione di tariffe difformi rispetto a quelle approvate dal Comune di Sondrio;
- e) variazione significativa rispetto alle specifiche di gestione definite dal contratto di concessione non preventivamente concordata con l'Amministrazione comunale e da questa non autorizzata;
- f) applicazione nell'arco dei dodici mesi precedenti di n. 4 penali di cui al precedente articolo 41 sempre che si tratti di inadempimenti gravi, tali da non ritenere perseguibile il rapporto in considerazione di una previsione di ulteriori future violazioni;
- g) disattivazione volontaria totale o parziale, anche temporanea, dei dispositivi per il pagamento della sosta senza giustificato motivo;
- h) rilevata e contestata applicazione di tariffe difformi rispetto a quelle approvate dal Comune di Sondrio;
- i) violazione grave dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, degli impianti, nonché di tutte le parti oggetto della gestione;
- j) grave mancanza nel rispetto degli obblighi di cui al precedente art. 13;
- k) per aver ceduto la concessione a terzi o per aver subappaltato il servizio in modo non conforme alla normativa vigente o a quanto previsto dal presente capitolato;
- l) mancata sostituzione degli ausiliari del traffico a seguito di segnalazione del Corpo di Polizia Locale relativa alla condotta e obblighi di correttezza verso gli utenti;
- m) impiego di personale di controllo (ausiliari della sosta) privo dei prescritti requisiti;
- n) infedele contabilizzazione dei corrispettivi della sosta e delle sanzioni accertate;
- o) mancata presentazione di ogni eventuale documentazione richiesta dall'Ente Concedente;

- p) mancato versamento di rata mensile del canone o dei conguagli annui dovuti oltre 15 giorni naturali e consecutivi, dalla data fissata;
- q) venir meno da parte del Concessionario dei requisiti richiesti dal disciplinare per l'ammissione alla gara;
- r) mancata reintegrazione della garanzia a norma dell'art. 34, comma 4, del presente capitolato speciale;
- s) in presenza di un DURC da cui risulti l'irregolarità contributiva del Concessionario;
- t) grave inosservanza delle norme di leggi, in particolare in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro;
- u) violazione degli obblighi contrattuali, previdenziali, retributivi e contributivi nei confronti dei dipendenti e collaboratori;
- v) violazioni delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i;
- w) fallimento del Concessionario o se è in fase di stipulazione di un concordato con i creditori oppure in liquidazione;
- x) allorché sia stata pronunciata nei confronti del legale rappresentante della società concessionaria una sentenza definitiva di condanna per reati gravi o che, comunque, comportino l'applicazione di sanzioni da cui discenda il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione;
- y) allorché emerga qualsiasi altra forma di incapacità giuridica che ostacoli o impedisca l'esecuzione del contratto;
- z) violazione di quanto previsto dal codice di comportamento approvato con D.P.R. n. 62/2013 o dal codice di comportamento del Comune di Sondrio;
- aa) mancato rispetto del "Piano di assorbimento del personale" presentato in sede di gara, dopo la seconda contestazione;
- bb) accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
- cc) inosservanza degli obblighi di riservatezza previsti dall'art. 50 riguardo al trattamento dei dati personali;
- dd) mancata predisposizione della Carta della Qualità del Servizio, con ogni spesa a proprio carico e con gli obblighi di cui all'art. 2, comma 461, della L. 244/2007 (previo nulla-osta dell'Ente Concedente), senza ottemperarvi entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla diffida da parte del competente Ufficio Comunale.

2.- La risoluzione si verificherà di diritto quando una delle parti dichiarerà per iscritto all'altra parte, che intende valersi della presente clausola risolutiva, senza che il Concessionario abbia nulla da eccepire.

3.- Nei casi previsti dal presente articolo e in ogni altro caso di risoluzione del contratto per causa imputabile al Concessionario, lo stesso incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito.

4.- Inoltre, qualora si verificassero, da parte del Concessionario, carenze tali da rendere gravemente insoddisfacente il servizio, o in caso di recidiva nelle mancanze di cui al precedente art. 41, o in presenza di un inadempimento continuativo non inferiore a 30 giorni, anche se riferito ad una sola delle disposizioni contenute nel presente capitolato speciale, il Comune potrà, previa intimazione scritta ad adempiere al Concessionario, risolvere il contratto.

ART. 44 – SPESE CONTRATTUALI

1.- Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla stipulazione per forma pubblica amministrativa, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di concessione del presente Capitolato speciale, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico del Concessionario.

ART. 45 – ELEZIONE DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

1.- Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente presso la sede legale del Concessionario ovvero presso il domicilio digitale (PEC) avvalendosi degli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D. LGS. 82/2005) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

ART. 46 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1.- Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Comune e il Concessionario, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Sondrio.

ART. 47 - CONTROLLI E VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1.- La verifica di conformità delle prestazioni oggetto del contratto si realizza in due modalità:

- in corso di esecuzione, trattandosi di servizio con prestazioni continuative;
- definitiva.

2.- Come indicato dall'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto servizi è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni erogate. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto (o suo assistente direttamente incaricato) il quale effettua la verifica di conformità del contratto.

3.- Il D.E.C. esercita la sua funzione di controllo durante tutta la durata del rapporto contrattuale. Tale funzione deve essere svolta secondo criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte. Degli esiti del controllo il DEC deve dar conto in apposito verbale.

4.- Altra funzione fondamentale del direttore dell'esecuzione è quella di segnalare tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali o dell'attivazione del procedimento di risoluzione della convenzione nei casi più gravi.

5.- In caso di subappalto, il DEC ha il compito di verificare la presenza delle ditte subappaltatrici autorizzate sul luogo dell'esecuzione del contratto, di controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato e di segnalare al RUP l'inosservanza, da parte dell'esecutore, di qualunque obbligo in materia.

6.- Ai sensi dell'All. II.14 D. Lgs. 36/2023, al fine di assicurare l'effettivo monitoraggio dell'esecuzione dei servizi resi (rispetto alle condizioni ed ai termini indicati nel contratto e nel Capitolato speciale) e di apportare gli eventuali correttivi per il rispetto dei livelli di qualità delle prestazioni, il D.E.C., che può espletare controlli a campione e/o a sorpresa (salvo il contraddittorio con il Concessionario):

1. verifica l'andamento generale del servizio, anche mediante l'esame documentale delle eventuali segnalazioni pervenute dall'utenza, rilevando il livello di soddisfazione della medesima ed evidenziando, in apposito verbale, le eventuali manchevolezze/inadempienze riscontrate. Nel predetto verbale, firmato dal Referente del Concessionario, qualora abbia scelto di presenziare all'attività di verifica, devono essere riportati analiticamente i controlli effettuati e l'esito degli stessi;
2. trasmette il verbale di verifica di conformità al R.U.P.

7.- A titolo esemplificativo e non esaustivo, il D.E.C. potrà procedere al controllo del servizio al fine di rilevare:

- il corretto funzionamento dei parcometri;
- il versamento del canone concessorio nei termini;
- la realizzazione della segnaletica a "regola d'arte";
- etc...

8.- Il Concessionario dovrà garantire al personale incaricato la possibilità di effettuare i controlli in qualsiasi ora lavorativa e in ogni zona. I controlli saranno eseguiti secondo la metodologia ritenuta più idonea, anche con l'ausilio di macchina fotografica, riprese video, nel rispetto della privacy delle persone presenti. I controlli non dovranno comportare interferenze nello svolgimento del servizio e il personale del Concessionario non dovrà interferire sulle procedure di controllo.

9.- A titolo esplicativo e non esaustivo, costituiranno oggetto di controllo:

1. l'adeguatezza dell'organizzazione del lavoro in rapporto al presente Capitolato;
2. le qualifiche del personale impiegato, come indicate in sede di gara, nel rispetto della vigente normativa e del CCNL per le mansioni che è chiamato a svolgere;
3. la formazione obbligatoria del personale stesso;
4. l'esecuzione degli interventi previsti come obbligatori;
5. lo stato di manutenzione dei parcometri, in relazione a quanto previsto dal presente Capitolato;
6. il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
7. il comportamento degli ausiliari del traffico.

10.- Se nel corso di detti sopralluoghi si riscontrassero delle inadempienze, se ne dovrà dare immediata notizia al RUP per l'avvio del procedimento finalizzato all'applicazione delle previste penalità.

11.- La verifica di conformità definitiva per il rilascio del relativo certificato è effettuata dal Direttore dell'esecuzione in conformità alle disposizioni di cui all'art. 37 dell'All. II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. .

ART. 48 - RECESSO

1.- Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Ente Concedente, ai sensi dell'art. 123 del d. lgs. n. 36/2023 e s.m.i., può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne il Concessionario mediante il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14 del Codice.

2.- L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dall'Ente Concedente mediante una formale comunicazione al Concessionario da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Ente Concedente prende in consegna i servizi e ne verifica la regolarità degli stessi.

ART. 49 – VICENDE SOGGETTIVE DEL CONCESSIONARIO

1.- Con riferimento alle vicende soggettive del Concessionario, di cui agli artt. 120 comma 2, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023, il Comune prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.

2.- Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

ART. 50 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

1.- Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente affidamento.

2.- Il Concessionario si impegna a fare in modo che nel trattare dati, informazioni, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettono in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

3.- Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dal Concessionario se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto della concessione.

4.- I dati in possesso devono essere adeguatamente tutelati. Il Concessionario sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

5.- Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nella normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. e del GDPR Privacy n. 2016/679.

6. L'Ente Concedente informa il Concessionario che tratterà i dati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento e si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.

7.- I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE 679/2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal disciplinare di gara. Il bando sarà diffuso mediante pubblicazione all'albo pretorio *on-line* del Comune di Sondrio, nonché pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune, nella sezione "BANDI DI GARA" – "Bandi di gara e contratti" e pubblicato per giorni 30 naturali e consecutivi all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Sondrio e sul sito informatico dell'Ente all'indirizzo www.comune.sondrio.it nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e Contratti" che viene inteso quale "Profilo del Committente".

8.- Il soggetto interessato richiedente potrà esercitare in ogni momento i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento identificabile nel Comune di Sondrio.

9.- Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per finalità strettamente connesse all'esecuzione del contratto di concessione.

ART. 51 - ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI

1.- Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono accettate, da parte dell'operatore economico concorrente, tutte le condizioni del bando e dei documenti inerenti la presente procedura di gara, nessuno escluso, le quali pertanto devono intendersi ad ogni effetto efficaci a norma dell'art. 1341 co. 2, del c.c..

2.- L'operatore economico si impegna:

- a segnalare all'Ente Concedente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, eccetera).

3.- La società inoltre, in ordine a quanto previsto nel vigente P.T.P.C. del Comune di Sondrio, deve non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e non avere attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Sondrio nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 52 - RICHIAMO ALLA LEGGE ED ALTRE NORME

1.- Oltre agli obblighi specificamente indicati, il Concessionario ha, in via generale, l'obbligo di rispettare integralmente tutte le normative vigenti e tutte le prescrizioni del presente capitolato speciale nonché quanto previsto nell'offerta presentata in sede di gara. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si dovrà fare riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

- ALLEGATI -

Sono allegati al presente capitolato speciale, divenendone parte integrante e sostanziale, i seguenti allegati:

- Allegato A** Planimetria parcheggi blu interrati e in superficie;
- Allegato B** Documentazione relativa all'impianto di sistema di pagamento in uso al parcheggio a raso di fronte all'ospedale;
- Allegato C** Relazione generale illustrativa e di stima economico finanziaria;
- Allegato D** Documentazione relativa alle attrezzature del Concessionario uscente;
- Allegato E** Incassi parcheggi pubblici – escluso parcheggio dell'Ospedale - anni 2021 – 2022 – 2023 e 2024;
- Allegato F** Incassi viabilità agro-silvo-pastorale anni 2023 - 2024;
- Allegato G** Incassi sanzioni ausiliari “strisce blu” e “strisce extra blu”;
- Allegato H** Prospetto relativo al personale impiegato dai concorrenti uscenti e relativo inquadramento;
- Allegato I** Caratteristiche minime dei parcometri;
- Allegato L** Caratteristiche minime degli impianti di pagamento con sbarra;
- Allegato M** Caratteristiche minime dei varchi;
- Allegato N** Deliberazione di giunta comunale n. 200 del 10/08/2022.

INDICE

Art. 1	Oggetto del contratto
Art. 2	Durata del contratto
Art. 3	Documenti che fanno parte del contratto
Art. 4	Disposizioni particolari riguardanti il contratto di affidamento
Art. 5	Consegna e riconsegna delle aree di sosta
Art. 6	Sede operativa e sportello al pubblico
Art. 7	Corrispettivo della concessione
Art. 8	Riequilibrio economico-finanziario e revisione del contratto di concessione
Art. 9	Investimenti e contributo
Art. 10	Disponibilità degli immobili e delle attrezzature
Art. 11	Documentazione successiva all'affidamento
Art. 12	Caratteristiche tecniche e strutturali minime delle strumentazioni e degli impianti da installare obbligatoriamente a cura del Concessionario
Art. 13	Obblighi del Concessionario
Art. 14	Oneri a carico del Concessionario
Art. 15	Oneri a carico del Comune
Art. 16	Parcheggio a raso antistante l'Ospedale civile di Sondrio
Art. 17	Personale
Art. 18	Ausiliari della sosta
Art. 19	Modalità di accertamento delle violazioni della sosta
Art. 20	Clausola sociale
Art. 21	Clausole sociali ulteriori
Art. 22	Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Art. 23	Responsabile e organico addetti
Art. 24	Rispetto normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
Art. 25	Destinazione all'uso pubblico dei parcheggi
Art. 26	Occupazione degli stalli di sosta
Art. 27	Interruzione, sospensione e variazione servizio
Art. 28	Sistema sanzionatorio
Art. 29	Tariffe e orari dei parcheggi
Art. 30	Eventuali modifiche delle tariffe e degli orari ed esoneri dal pagamento
Art. 31	Subaffidamento e incarichi a terzi
Art. 32	Divieto di cessione di contratto
Art. 33	Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 34	Garanzia definitiva
Art. 35	Stipulazione del contratto
Art. 36	Rinuncia all'affidamento
Art. 37	Sostituzione del Concessionario
Art. 38	Responsabilità e polizza assicurativa
Art. 39	Introiti dei servizi, calcolo degli importi e modalità di pagamento
Art. 40	Carta della qualità dei servizi
Art. 41	Penali
Art. 42	Esecuzione in danno
Art. 43	Risoluzione del contratto
Art. 44	Spese contrattuali
Art. 45	Elezione domicilio del Concessionario
Art. 46	Definizione delle controversie
Art. 47	Controlli e verifiche sull'esecuzione del contratto
Art. 48	Recesso
Art. 49	Vicende soggettive del Concessionario

Art. 50	Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati
Art. 51	Accettazione delle condizioni
Art. 52	Richiamo alla legge ed altre norme